

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1654

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

(BUTTIGLIONE)

E CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CASTELLI)

Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350,
recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro

Presentato il 26 settembre 2001

ONOREVOLI DEPUTATI! — Negli ultimi tre decenni lo scenario finanziario italiano è stato caratterizzato, oltre che da una serie straordinaria di fenomeno evolutivi positivi, dalla negatività costituita da imponenti flussi di illegale migrazione all'estero di capitali.

Ciò è stato tanto nella lunga fase di protezionismo finanziario che ha caratterizzato gli anni '70 ed '80, quanto successivamente, quando gli investimenti diretti e di portafoglio oltre confine sono stati progressivamente liberalizzati.

All'origine del fenomeno, di entità straordinaria anche in comparazione con analoghi flussi migratori in uscita da altri Paesi europei, si è sviluppata una serie strutturata di fattori eterogenei: dai timori endemici di instabilità politica alla costante svalutazione della lira; dall'aumento senza controllo del debito pubblico, con conseguente paura di « patrimoniali » o « consolidamenti », all'opportunità o speranza di sfruttare, per di più nell'anonimato, differenziali fiscali positivi, tanto sui flussi di reddito, quanto sugli *stock* di

capitale, e qui a partire dal « salto » dell'imposta sulle successioni.

L'effetto cumulato di questi fattori, di spinta e/o di incentivo alla migrazione fuori dall'Italia di capitali di originaria pertinenza italiana, è stato, e sistematicamente, tanto forte da ridurre l'effetto contrario, pure esercitato da altri fattori, di segno opposto: la « tosatura » sui rendimenti, normalmente operata all'estero, come « prezzo » da pagare e/o da subire per l'originaria « illegalità » del capitale esportato; più al fondo, la perdita di valore del capitale stesso, prodotta dai suoi limiti di utilizzo, ancora derivanti dalla sua origine « nera ».

Nel momento presente, la novità è data dal fatto che i fattori di migrazione-attrazione all'estero dei capitali di originaria pertinenza italiana, come elencati sopra, stanno progressivamente scomparendo e/o perdendo forza.

In gran parte, per effetto del mutato scenario europeo, strutturalmente basato sui principi della democrazia, del libero mercato, eccetera.

In parte, ora, per effetto della nuova strategia di attrazione in Italia di capitali dall'estero. Strategia che caratterizza l'agenda di questo Governo, a partire dall'eliminazione dell'imposta sulle successioni.

Ora il *changeover* in euro è l'occasione per compiere una seconda mossa, dopo l'eliminazione dell'imposta sulle successioni.

L'uscita di scena, tra tredici settimane, delle monete nazionali, destinate ad essere sostituite dalla valuta unica europea, costituisce infatti un'occasione, non solo simbolica, ma storica, per operare quello che il Commissario europeo Mario Monti ha definito: « il passo conclusivo della traiettoria dell'Italia verso una maggiore normalità economica e finanziaria ».

Dopo il *changeover* l'Europa sarà in specie diversa, anche nella sua geografia finanziaria.

Alla originaria segmentazione per aree valutarie, tanto numerose quante erano le vecchie monete nazionali, si sovrapporrà infatti un'unica area valutaria: una mo-

neta unica per dodici Stati; per quasi trecento milioni di abitanti, per circa un quinto del prodotto interno lordo mondiale.

In questo scenario non sarà indifferente posizionarsi « dentro » o « fuori » l'area dell'euro.

Sarà in particolare sempre più rischioso, e meno conveniente, stare « fuori » e/o stare in « nero ».

All'opposto, la scelta più razionale, nonostante inerzie ed apparenze, sarà posizionarsi « dentro » l'area dell'euro. E, dentro questa area, posizionarsi « in Italia ».

In specie, la scelta di continuare a tenere « fuori » dall'Italia capitali « neri » è destinata ad essere una scelta sbagliata:

a) non solo perché, e lo si è premesso, il capitale tenuto illegalmente « fuori » vale poco e rende poco;

b) ma anche perché tenere « fuori » i capitali sarà sempre più irrazionale e pericoloso.

Con l'unificazione monetaria europea, e nel teatro continentale europeo, infatti, l'« estero » non sarà più la regola, ma l'eccezione.

L'« estero » non sarà infatti costituito da tutti gli altri Stati europei, diversi da quello da cui si esporta, come finora, ma solo da alcune isole, specificamente individuabili ed individuate, e sempre più disponibili a « scambi di informazioni ».

Per due ordini di ragioni: per la progressiva inarrestabile armonizzazione ed integrazione fiscale europea; per le crescenti necessità di contrasto a criminalità e terrorismo internazionali (si veda a questo proposito quanto ha sottolineato di recente il presidente dell'Eurogruppo, Didier Reynders, che in una intervista ha affermato: « sono i paradisi fiscali, il riciclaggio di denaro sporco e la volatilità dei mercati ad aprire spazi al finanziamento del terrorismo »).

Più in dettaglio:

a) il Consiglio dell'Unione europea di Feira ha avviato un processo destinato ad accrescere la trasparenza fiscale in Eu-

ropa. A decorrere dal 2004, dallo specifico punto di vista del trattamento delle attività finanziarie, non solo l'area euro attuale, ma l'intero continente europeo, nella sua estensione geografica complessiva, è destinata a diventare una « casa di vetro »;

b) gli indirizzi assunti dagli organi comunitari ed in sede OCSE tendono poi a rendere più trasparenti i rapporti, non solo « Europa su Europa », ma anche con i Paesi terzi, inasprendo la legislazione antiriciclaggio, anticriminalità, antiterrorismo.

In sintesi, guardando non miopemente a questo scenario, in velocissima evoluzione nel senso della trasparenza fiscale integrale, è in specie facile comprendere, da un lato, che l'anonimato bancario estero assoluto è un'illusione destinata presto a svanire; dall'altro lato, ed all'opposto, che il *changeover* è l'occasione storica per tornare nell'area della legalità.

In questa « strategia dell'attrazione », il nostro Paese ha messo e mette in campo tre fattori-chiave: a) una fiscalità finanziaria, riformata nella scorsa legislatura, che risulta eccezionalmente favorevole ai capitali; b) l'eliminazione dell'imposta sulle successioni; c) la determinazione allo sviluppo che caratterizza strutturalmente l'azione del Governo.

È questa l'economia politica su cui si basa la scelta di combinazione del *changeover* con il rimpatrio in Italia di capitali finora illegalmente posseduti all'estero; cresce la convenienza a rimpatriarli, mentre decresce la convenienza a tenerli « fuori », anche per effetto delle nuove norme di contrasto e sanzione contenute nel decreto-legge.

Norme che sono specificamente mirate contro i comportamenti di reiterata successiva evasione.

Norme che sono destinate ad avere successo crescente dato che, dopo il *changeover*, la platea dei soggetti che hanno capitali « fuori » non sarà costituita, come finora, da una vasta massa in cui è facile nascondersi, ma da eccezioni isolate e perciò sempre più facilmente identificabili

per effetto del progressivo isolamento e della progressiva trasparenza di tutti i capitali detenuti illegalmente all'estero.

Con questo provvedimento si favorisce, in specie, nel rispetto assoluto dei principi della legislazione « antiriciclaggio », tanto il rientro nel nostro Paese di capitali di origine e/o pertinenza italiana, quanto l'attrazione in Italia di capitali esteri.

È una soluzione, quella della combinazione del *changeover* con incentivi al rimpatrio (con corrispondente incremento dei profili di rischio, dopo, in caso di mancato rimpatrio e di perpetuata violazione).

Una soluzione verso la quale stanno, tra l'altro, già muovendo anche altri Paesi.

Tutto si iscrive, si ripete, in quella logica positiva di progressiva normalizzazione, a cui si è fatto riferimento sopra, citando il Commissario Monti.

In conclusione, si attiva, su questa base, un processo positivo, tanto per i singoli, quanto per il sistema.

Il complesso delle attività interessate dal rimpatrio-emersione allargherà la base imponibile italiana, così da sostenere od accelerare il processo di riduzione della pressione fiscale, contribuendo, in tale modo, anche a favorire il più generale processo di sviluppo economico. Non solo, nell'immediato, il rimpatrio e/o la regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero potranno offrire un sollievo apprezzabile nell'azione di risanamento delle finanze pubbliche. Un sollievo tanto più apprezzabile, necessario ed urgente alla luce dell'impatto economico negativo che potrebbe scaturire dai recenti eventi di politica internazionale.

Un fattore distorsivo che condiziona le scelte allocative degli investitori italiani e che può ostacolare l'imminente fase di conversione in euro è il rischio, connesso alle possibili sanzioni fiscali (in alcuni casi, anche penali), gravante sui cittadini italiani che hanno trasferito in passato capitali all'estero, in violazione degli obblighi sul cosiddetto « monitoraggio fiscale » di cui al decreto-legge n. 167 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227 del 1990. Tale rischio frena il rientro di questi capitali nel Paese e il

possibile impiego in attività produttive di una parte della ricchezza finanziaria fuoriuscita in passato solo per motivazioni di natura fiscale.

Il *changeover*, che segna, nei rapporti *cross-border* all'interno dell'Unione monetaria europea, la fine dei condizionamenti valutari tra Paesi, costituisce un'occasione per rimuovere tali ostacoli. Le norme che seguono offrono la possibilità per gli interessati che abbiano trasferito e investito risorse del Paese all'estero senza rispettare le procedure vigenti in materia di esportazione, costituzione o detenzione, di regolarizzare la loro posizione sotto il profilo fiscale e previdenziale. Destinatari del provvedimento sono le persone fisiche e i soggetti ad essi fiscalmente equiparati, cioè gli stessi destinatari soggetti agli obblighi di dichiarazione sanciti dalla citata disciplina sul cosiddetto « monitoraggio fiscale » fiscalmente residenti in Italia. Con riferimento all'ambito oggettivo, esso non riguarda i capitali all'estero provenienti o riconducibili a condotte criminose: nei confronti del cosiddetto « denaro sporco » rimangono, infatti, fermi tutti i presidi e gli apparati sanzionatori vigenti, tra i quali quelli finalizzati alla lotta al riciclaggio, espressamente richiamati dal provvedimento in esame.

I soggetti che si avvalgono, nel rispetto dei termini e delle modalità fissati dal decreto-legge, della facoltà ivi riconosciuta, si liberano dal rischio di un possibile gravame fiscale (e delle relative sanzioni) applicabili con riferimento agli anni per i quali sono ancora pendenti i termini di accertamento. L'eliminazione di tale rischio gravante sui soggetti residenti consente, per il futuro, una più efficiente scelta nell'impiego del risparmio e delle risorse accumulate all'estero, in un clima di maggiore fiducia tra cittadini e Amministrazione. Lo stesso provvedimento prevede infatti un'articolata rete di presidi diretti a garantire la riservatezza nel tempo dei dati e delle notizie relative alle attività oggetto di emersione. Le informazioni sono coperte da un elevato livello di segretezza, escludendosi espressamente la conoscibilità nel tempo delle notizie e dei

dati relativi alle attività emerse da parte dell'Amministrazione finanziaria, ad eccezione dei casi in cui sia lo stesso contribuente, in quanto direttamente interessato, a segnalare tali informazioni all'Amministrazione.

In linea con i principi dello statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212) e con gli obiettivi sottesi ad altri istituti, quali il ravvedimento operoso, il provvedimento risponde ai nuovi orientamenti dell'ordinamento fiscale diretti a premiare, nella lotta all'evasione, i contribuenti disposti a cooperare con l'Amministrazione finanziaria e a far emergere base imponibile su iniziativa degli stessi contribuenti, nell'obiettivo di ampliare il gettito per lo Stato attraverso l'emersione di redditi che, in quanto occultati, sfuggono alla tassazione. Per regolarizzare la propria posizione l'interessato è tenuto al versamento di una somma di entità contenuta, pari al 2,5 per cento dei valori delle attività oggetto dell'emersione.

In adesione al principio comunitario della libera circolazione dei capitali, il provvedimento contempla sia l'ipotesi in cui il contribuente voglia fare rientrare in Italia la propria ricchezza finanziaria detenuta all'estero (cosiddetto « rimpatrio »), sia il caso in cui il contribuente preferisca mantenere fuori dall'Italia i propri investimenti, inclusi quelli di natura non finanziaria, quali gli immobili (cosiddetta « regolarizzazione »). L'« emersione » delle attività estere è consentita in entrambi i casi entro un periodo di tempo circoscritto che decorre dal 1° novembre 2001 e termina alla stessa data fissata per la fine del *changeover* (28 febbraio 2002).

Sia nell'ipotesi di rimpatrio sia in quella della regolarizzazione si determina, quindi, l'emersione di attività di proprietà dei soggetti residenti in Italia finora sconosciute all'Amministrazione finanziaria, che potranno in tale modo essere assoggettate al prelievo fiscale. L'emersione di base imponibile potrà ampliare il gettito erariale e favorire il programma di riduzione della pressione fiscale; il rimpatrio di danaro permetterà anche di agevolare l'afflusso di nuovo risparmio verso le

strutture produttive italiane: sotto questo aspetto, le disposizioni contenute nel decreto-legge costituiscono l'opportuno completamento del pacchetto normativo del disegno di legge cosiddetto « dei cento giorni », diretto a sostenere gli investimenti e la crescita produttiva.

Gli adempimenti a carico degli interessati sono limitati: si richiede una dichiarazione sintetica e « riservata » da presentare in banca o all'intermediario dove vengono depositate le attività finanziarie rimpatriate. Analoghe procedure semplificate sono previste per il caso specifico della cosiddetta « regolarizzazione » delle attività e degli investimenti che si intendono mantenere all'estero. Gli interessati che abbiano presentato la dichiarazione riservata si liberano dall'obbligo di indicare le medesime attività nel modello di dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione, nonché per quello precedente se la dichiarazione medesima è presentata nel periodo 1° gennaio-28 febbraio.

Il contenuto delle dichiarazioni riguardanti le attività oggetto di emersione è riservato: gli intermediari si limitano a registrare le operazioni ai fini della normativa antiriciclaggio e della disciplina sul monitoraggio fiscale, ma non comunicano alcuna informazione all'Amministrazione finanziaria, salvo che si tratti di regolarizzazione di attività all'estero. È previsto, infine, un blocco informativo nei confronti della medesima Amministrazione sia nell'ipotesi di rimpatrio sia in quella di regolarizzazione nel caso di eventuali richieste formulate all'intermediario nel corso dell'attività di accertamento della Guardia di finanza o degli uffici dell'Amministrazione.

Tenuto conto delle suesposte considerazioni emergono, con tutta evidenza, le ragioni di necessità e urgenza poste a fondamento del provvedimento in esame. La possibilità del rientro dei capitali è legata all'ormai imminente avvento dell'euro.

Dal rientro discendono, inoltre, effetti finanziari positivi per il bilancio dello Stato sin dall'anno 2001.

Con l'approssimarsi del 1° gennaio 2002, data a decorrere dalla quale saranno immesse in circolazione le banconote e le monete metalliche denominate in euro, è emersa l'esigenza di chiarire taluni aspetti che incidono sull'operatività delle imprese bancarie e finanziarie e, più in generale, sull'introduzione dell'euro; si tratta di aspetti che, se non tempestivamente precisati, potrebbero dare luogo a fenomeni idonei a incidere negativamente su di un ordinato passaggio all'euro, con ripercussioni negative anche sulla vita dei cittadini. L'urgenza di assicurare le migliori condizioni per il passaggio all'euro giustifica il ricorso alla decretazione d'urgenza.

Inoltre, il presente decreto-legge dà attuazione alla decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea del 29 maggio 2000, relativa al « rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro ». Anche in questo caso, il ricorso al decreto-legge si giustifica in quanto la tempestiva configurazione di un aggiornato quadro normativo di tutela penale appare condizione necessaria per il passaggio all'euro in condizioni tali da assicurare una pronta reazione contro le condotte di falsificazione della nuova moneta, tenendo conto, peraltro, che l'articolo 5, lettera *a*), della decisione impone la sanzionabilità dei reati di falso anche in relazione alle banconote e monete metalliche non ancora emesse, ma destinate ad essere immesse in circolazione. A ciò si aggiunga che la decisione quadro ha imposto agli Stati membri di adottare le necessarie misure conformative entro il 31 dicembre 2000, per quanto riguarda l'articolo 5, lettera *a*), ed entro il 29 maggio 2001, per tutte le altre disposizioni, fissando alla data del 30 giugno 2001 la prima verifica sullo stato di attuazione della decisione da parte del Consiglio dell'Unione. Con il presente decreto-legge si attua la decisione quadro, evitando le conseguenze, anche politiche, derivanti dall'inottemperanza allo strumento normativo dell'Unione europea.

Da ultimo, si rende necessario il ricorso alla decretazione d'urgenza al fine di as-

sicurare la tempestiva applicazione nel territorio nazionale del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione.

Il regolamento prevede l'istituzione, a livello europeo e a livello nazionale, di una pluralità di organismi amministrativi per l'individuazione e l'analisi dei casi di falsificazione delle monete metalliche e delle banconote in euro.

La tempestiva applicazione del regolamento nel territorio nazionale richiede l'introduzione di disposizioni di recepimento dell'obbligo delle banche e degli altri intermediari del settore finanziario di ritirare dalla circolazione le banconote e le monete metalliche sospette di falsità e di trasmetterle alle autorità competenti ad analizzarle; occorre altresì disciplinare la trasmissione e lo scambio dei dati riguardanti i casi di falsificazione dell'euro.

Il decreto-legge reca anche, nei capi II, IV e V, alcune disposizioni, di pari urgenza, volte a rivedere la disciplina in materia di equalizzatore, di regime fiscale degli interessi percepiti dai non residenti, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie.

L'urgenza discende, nel primo caso, dall'orientamento giurisprudenziale sulla legittimità del meccanismo dell'equalizzatore; nel secondo caso dalla necessità di conseguire i risparmi derivanti dalla riduzione dei costi della raccolta discendente dalla modifica del regime fiscale; nel terzo caso dai flussi di cassa che possono ottenersi con l'ampliamento dei crediti oggetto di cartolarizzazione e con le operazioni finanziarie autorizzate dalle norme.

Venendo all'esame delle singole disposizioni si osserva quanto segue.

L'articolo 1 del decreto-legge disciplina alcuni aspetti relativi alla transizione all'euro nell'ambito dei rapporti bancari e, più in generale, dei rapporti tra imprese svolgenti attività finanziarie con la propria clientela. Le disposizioni mirano a dare attuazione ad alcune previsioni della raccomandazione della Commissione dell'11 ottobre 2000, sui mezzi per agevolare la

preparazione degli operatori economici al passaggio all'euro.

Si conferisce alle banche la possibilità di trasformare, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, in euro i conti in lire, salva espressa richiesta contraria del cliente, come previsto nell'articolo 3.1 della raccomandazione della Commissione dell'11 ottobre 2000. Le banche potranno, ad esempio, trasformare in euro i conti correnti e tutti i conti di deposito.

Conformemente alla normativa in materia di trasparenza dei rapporti tra le banche e i clienti, si prevede che le banche debbano informare la generalità della propria clientela, con un avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, circa la determinazione riguardante la conversione dei conti in euro; a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso, decorre un termine di quindici giorni entro il quale i clienti possono chiedere alla banca che il proprio conto sia mantenuto in lire fino al 31 dicembre 2001.

Viene chiarito che, fino al 31 dicembre 2001, la clientela potrà comunque continuare a utilizzare anche le lire pur in presenza di un conto denominato in euro. La possibilità di emettere assegni in lire su conti correnti convertiti in euro, menzionata dal testo normativo, presuppone ovviamente l'esistenza di una efficace convenzione di assegno.

Si dispone l'applicabilità delle disposizioni in tema di conversione in euro anche ai conti denominati in unità di conto di Paesi aderenti all'euro diversi dall'Italia.

A decorrere dal 1° gennaio 2002, è vietata l'emissione di assegni, cambiali e di altri titoli di credito espressi in lire. Tali strumenti di pagamento, emessi in violazione del suddetto divieto, non sono qualificabili come titoli di credito e, pertanto, non ne può essere chiesto il protesto. La disposizione vieta altresì di impartire ordini di accredito o di addebitamento in lire in conto, a decorrere dal 1° gennaio 2002, anche ove gli ordini siano incorporati in un titolo di credito emesso in lire dopo la predetta data. Resta comunque

ferma la possibilità di versare in conto banconote e monete metalliche in lire fino al 28 febbraio 2002, data fino alla quale la lira conserva corso legale, ai sensi dell'articolo 155, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Si chiarisce, inoltre, che le somme in lire inserite nei titoli emessi e negli ordini di addebitamento o di accredito fino al 31 dicembre 2001 devono, a decorrere dal 1° gennaio 2002, intendersi espresse in euro, al tasso di conversione irrevocabile, così come previsto dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998.

Viene definito l'ambito di applicazione delle norme sopra richiamate. La nozione di attività finanziaria è desumibile dall'articolo 59, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

L'articolo 2 si propone di consentire al sistema bancario e postale, di disporre, a ridosso della fine dell'anno 2001, di una giornata in più per lo svolgimento di tutti gli interventi necessari alla conversione in euro dei conti. E ciò in considerazione della possibilità che taluni intermediari non siano stati in grado di provvedere alla conversione dei conti prima di quella data.

Pertanto, il 31 dicembre 2001 viene dichiarato giorno di chiusura degli sportelli al pubblico e il 29 dicembre 2001 è dichiarato giorno di sospensione delle attività in tempo reale del bancomat.

Alla base di entrambe le disposizioni c'è l'eventualità che le operazioni di conversione all'euro dei conti della clientela tendano a concentrarsi negli ultimi tre giorni di dicembre (sabato 29, domenica 30 e lunedì 31) e si sovrappongano alle attività che le banche e le Poste italiane Spa dovranno effettuare per poter mettere a disposizione della clientela il nuovo circolante fin dal 1° gennaio 2002.

Si prevede la chiusura degli uffici provinciali del territorio il 29 e il 31 dicembre 2001 e si considera il 28 dicembre 2001 ultimo giorno lavorativo.

Si propone che il termine di versamento dell'acconto IVA sia anticipato al 24

dicembre e che i concessionari del servizio nazionale della riscossione, le banche e le Poste italiane Spa debbano effettuare il riversamento delle somme riscosse entro il 28 dicembre.

Viene preclusa la possibilità di ricorrere al pagamento delle accise mediante il modello unificato F/24 limitatamente alla scadenza del 27 dicembre 2001, fermo restando il consueto pagamento attraverso versamento diretto in Tesoreria dello Stato.

È previsto che tutti i pagamenti dei diritti doganali e di ogni altra somma dovuta in dogana, in scadenza dal 28 al 31 dicembre 2001, siano anticipati al 27 dicembre 2001 per consentire il versamento dei relativi importi in Tesoreria entro il 28 dicembre 2001.

Allo scopo di semplificare gli adempimenti delle Amministrazioni statali e degli uffici pagatori negli ultimi giorni del 2001, si dispone, per la Tesoreria dello Stato, la chiusura anticipata al 28 dicembre dell'esercizio finanziario 2001; pertanto, si prevede, altresì, che nella stessa data cessino di avere validità i titoli di spesa, non incassati e quindi giacenti presso gli uffici pagatori, per i quali il termine di validità biennale della loro emissione sarebbe altrimenti scaduto il 31 dicembre 2001.

Si prevede, per l'anno 2001, la corresponsione, a decorrere dal 7 dicembre, dello stipendio e della tredicesima mensilità dovuti al personale statale, sulla base degli scaglionamenti stabiliti in apposito calendario predisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Banca d'Italia, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'articolo 3 dispone la proroga di diritto di tutti i termini correlati all'adempimento di obbligazioni che scadono nei giorni lavorativi durante i quali resta chiusa la componente nazionale, denominata « BI-REL », del sistema dei pagamenti europeo « TARGET » e che implicino movimentazioni di denaro da effettuare per mezzo di BI-REL e, dunque, di TARGET stesso.

La proroga di diritto dei termini di adempimento delle obbligazioni da ese-

quire tramite TARGET è già stata disposta con specifiche norme di legge adottate in vista della chiusura del sistema TARGET il 31 dicembre 1999 e il 31 dicembre 2001 (rispettivamente, con l'articolo 1 della legge 13 dicembre 1999, n. 466, e con l'articolo 155, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388). Di recente, nell'ambito del Sistema europeo di banche centrali è stato deciso di tenere chiuso il sistema TARGET il venerdì santo, giorno di festa nazionale in alcuni Stati aderenti all'euro. In relazione a tale decisione, ancora non attuata nell'ordinamento italiano, nonché al possibile ripetersi di ulteriori chiusure del sistema TARGET in futuro, l'articolo 3 del decreto-legge dispone la proroga di diritto dei termini correlati a obbligazioni da eseguire tramite BI-REL, quale componente nazionale di TARGET, ogni qual volta i termini cadano in uno dei giorni di chiusura di TARGET stesso; giorni di chiusura che la Banca d'Italia deve provvedere a pubblicare preventivamente nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli articoli da 4 a 6 del decreto-legge attuano la decisione quadro del Consiglio del 29 maggio 2000.

Tra le condotte di contraffazione da reprimere vi sono, ai sensi dell'articolo 5, lettera a), della decisione quadro, anche quelle che hanno ad oggetto monete e banconote in euro sprovviste di corso legale e l'articolo 3 della decisione quadro le individua in quelle di falsificazione, messa in circolazione, esportazione, importazione, trasporto, ricettazione o procacciamento, ovvero di fabbricazione, ricezione o possesso di strumenti, oggetti, programmi informatici o altri mezzi idonei alla falsificazione, nonché di falsificazione, ricezione o procacciamento di ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare protezione contro la falsificazione.

Trattandosi di colpire, in buona sostanza, comportamenti di falsificazione delle monete, si è ritenuto di privilegiare la strada dell'intervento di natura penale. A tale fine, come sarà meglio spiegato di seguito, è stata prevista un'equiparazione in via transitoria delle monete che ancora

non hanno corso legale, a quelle che già lo abbiano, al fine di consentire alle prime di usufruire della tutela predisposta normativamente per le seconde.

Riguardo alla collocazione sistematica delle disposizioni, e nonostante il carattere temporaneo delle stesse, la scelta si è orientata verso il decreto legislativo sull'euro del 1998; si è inteso concentrare la disciplina in un corpo unitario, così meglio rispondendo alle istanze di conoscibilità che permeano la materia penale.

Quanto invece, al merito della scelta di criminalizzazione, non si è sottovalutato l'impatto di violazioni che, specie se realizzate in serie, rischiano di immettere sul mercato una non trascurabile quantità di monete, suscettibile di provocare il turbamento della fede pubblica, ripercussioni di natura economica (risulterebbe infatti alterata la base monetaria circolante), oltre che un danno alla nascente moneta europea.

Inoltre, la penalizzazione di queste condotte appare funzionale alle esigenze dell'accertamento di tali illeciti, la cui scoperta è quasi sempre legata al compimento di atti investigativi « invasivi » (perquisizioni e sequestri).

Del resto, in tale direzione si muovono le indicazioni ricavabili dalla decisione quadro che individua il modello sanzionatorio e di illecito con riferimento ai reati ed alle sanzioni penali, sia per quanto attiene alle condotte di cui agli articoli 3 e 4 (già assoggettate a pena nel nostro ordinamento dagli articoli 453 e seguenti del codice penale), sia per quanto riguarda le altre condotte indicate nell'articolo 5.

Tuttavia, nella gran parte dei casi, i comportamenti sanzionati presentano una gravità minore di quelli, corrispondenti, tenuti su monete che già possiedono corso legale. Per questa ragione, il decreto-legge dispone una diminuzione della pena nella misura di un terzo, ed una analoga attenuazione della sanzione pecuniaria nei confronti delle persone giuridiche.

È tuttavia prevista un'importante eccezione, per il caso in cui le condotte di contraffazione o alterazione siano realiz-

zate prima del gennaio 2002 e le monete siano nondimeno messe in circolazione solo dopo questa scadenza: in questo caso, v'è una piena equiparazione ai fini sanzionatori.

Premesso, infatti, che l'architettura normativa dei delitti di falso impedisce di punire chi, dopo aver falsificato, abbia (egli stesso) diffuso la moneta per quest'ultima condotta, in mancanza dell'accennata deroga, il soggetto risponderebbe per la sola contraffazione con una sanzione diminuita, quando è evidente che il fatto è non meno grave di quello realizzato da chi falsifichi e diffonda dopo il gennaio 2002 (sostanzialmente identica appare la lesione della fede pubblica). Né può negarsi che i comportamenti in questione presentino, nella prima fase della circolazione della moneta, quando la fisionomia di quest'ultima non sia ancora perfettamente conosciuta dal cittadino, un tasso di insidiosità elevata, sotto il profilo della lesione della fede pubblica. Anche sotto il profilo della prevenzione generale, è poi chiaro che uno « sconto » di pena avrebbe prodotto l'effetto paradossale di incentivare l'attività criminosa, concentrandola nel periodo antecedente al corso legale dell'euro.

Entrando nel merito dell'attuazione, va rilevato che la criminalizzazione di tali condotte può essere effettuata tramite un semplice rinvio alle fattispecie del codice penale contenute nel contesto dei delitti contro la fede pubblica che, come è noto, puniscono non soltanto le condotte di contraffazione, alterazione o circolazione, ma anche, in via prodromica, quelle di fabbricazione di strumenti idonei alla falsificazione.

Con l'articolo 4 del decreto-legge si è perciò legificato, adattandolo alla peculiare fisionomia dell'oggetto che, come si è detto, concerne monete sprovviste di corso legale.

L'articolo 4 del decreto-legge introduce l'articolo 52-*quater* nel decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, volto appunto ad equiparare agli effetti della legge penale le monete e le banconote in euro prive di corso legale a tutte le altre monete e

banconote che hanno corso legale nonché i valori di bollo espressi in euro. La norma consente di applicare le norme del codice penale a tutte le violazioni aventi ad oggetto le monete in euro non ancora circolanti.

Le disposizioni di cui all'articolo 4 sono applicabili alle condotte realizzate prima del gennaio 2002. Sebbene apparentemente superflua, la norma sottolinea il carattere transitorio e temporaneo della disciplina.

Vengono specificate le ipotesi di reato la cui operatività è consentita dall'equiparazione di cui al comma 1, prevedendo nel contempo un'attenuazione della pena nella misura di un terzo (che risponde alle ragioni sopra esposte). Nella specie, si tratta delle disposizioni di cui agli articoli 453, 454, 455, 456, 457, 459, 461 e 464 del codice penale, la cui orbita precettiva ricomprende tutte le condotte indicate nell'articolo 3 della decisione quadro. Anche le condotte di importazione, esportazione, ricettazione o procacciamento che, pur non figurando espressamente nelle citate fattispecie incriminatrici, sembrano agevolmente riconducibili a quelle di ricezione, acquisto, messa in qualunque modo in circolazione, introduzione nel territorio dello Stato, contenute nelle citate previsioni codicistiche. L'ultimo inciso recepisce la citata esigenza di ripristinare la piena equiparazione nel trattamento sanzionatorio, quando si tratti (come verosimilmente accadrà nella gran parte delle ipotesi) di comportamenti frazionati nel tempo.

La disciplina penale « transitoria » è stata estesa anche ai valori di bollo. Pur non essendo espressamente contemplati dalla decisione quadro, è chiaro infatti che tali valori sono investiti dalle medesime istanze di politica criminale che concernono la contraffazione e l'alterazione delle monete. Ciò premesso, ed attese le intuibili esigenze di omogeneità della tutela penale, non è apparso peraltro necessario un intervento *ad hoc* « a regime » (vale a dire per i reati commessi a decorrere dal 1° gennaio 2002), dal momento che la formulazione delle norme ben si adatterà

altresì ai valori espressi nella nuova unità di moneta.

Ad esigenze analoghe a quelle finora illustrate risponde altresì l'articolo 52-*quinquies* del decreto legislativo n. 213 del 1998, anch'esso inserito dall'articolo 4 del decreto-legge, e che incide sulla recente disciplina in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

La decisione quadro impone un adeguamento della norma dell'articolo 461 del codice penale, relativa alla fabbricazione o detenzione di strumenti idonei alla falsificazione di monete. L'articolo 3, paragrafo 1, lettera *d*), della decisione quadro prevede, tra l'altro, che le misure di protezione debbano interessare anche ologrammi o altri componenti della moneta idonei a garantirne la protezione contro la falsificazione.

L'articolo 5 annovera tale comportamento illecito tra quelli da sanzionare anche quando abbia ad oggetto monete in euro non circolanti.

Questo tipo di condotta non trova alcuna sanzione nel codice penale che, all'articolo 461, punisce la fabbricazione o la detenzione di mezzi o strumenti idonei alla falsificazione, senza alcun riferimento a quegli strumenti diretti a garantire la protezione della moneta contro le falsificazioni. È parso dunque opportuno intervenire sul tessuto dell'articolo 461 del codice penale in vista di un immediato e integrale adattamento di tale disposizione alla decisione quadro. Si prevede, pertanto, l'introduzione di un comma nell'articolo 461, con il quale si stabilisce che le pene indicate nel primo comma si applicano anche a quelle condotte che hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti delle monete destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione. In tale modo la norma colpisce le violazioni che concernono monete aventi corso legale (perciò anche l'euro a decorrere dal 1° gennaio 2002) e, per effetto dell'innovazione recata dall'articolo 4, le monete in euro non ancora in circolazione.

L'articolo 4 della decisione quadro prevede che le condotte di contraffazione e

alterazione siano rilevanti anche se tenute usando « materiali legali in violazione dei diritti o delle condizioni a cui le autorità competenti possono emettere moneta, senza l'accordo di queste ultime ». La ragione d'essere della disposizione comunitaria risiede con ogni probabilità nel particolare atteggiarsi del fenomeno nella prassi degli ordinamenti stranieri, dove la produzione della moneta viene affidata a privati, e dunque le esigenze di intervento penale sono avvertite in modo più deciso. Diversamente accade in Italia: qui l'accentramento della produzione delle banconote e delle monete in capo, rispettivamente, alla Banca d'Italia e all'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato sconsiglia, come è evidente, di regolamentare sul piano penale il delicato rapporto tra organismi emittenti nazionali e gli organi sovranazionali preposti alle decisioni in materia, e di affidare la risoluzione di eventuali conflitti a strumenti più duttili, destinati a dispiegarsi essenzialmente sul piano della responsabilità politica. La previsione di un'apposita fattispecie finirebbe così con il colpire esclusivamente le violazioni commesse da funzionari ovvero impiegati pubblici i quali disattendano specifiche direttive e, per quanto astrattamente pericolosi, tali comportamenti già trovano una adeguata risposta nel cosiddetto « statuto penale della pubblica amministrazione ».

Per quanto attiene la responsabilità delle persone giuridiche, il combinato disposto degli articoli 8 e 9 della decisione quadro lascia una possibilità di opzione — contrariamente alle ipotesi sopra viste — tra applicazione, nei confronti dell'ente, di sanzioni di natura penale o amministrativa; del pari, in base alle disposizioni appena richiamate, la sanzione che sembra da riconnettere indefettibilmente alle attività delittuose che si risolvano a vantaggio dell'ente è quella pecuniaria, essendo le altre previste solo come eventuali. È parso opportuno, in proposito, riferirsi alle disposizioni che, in materia, già sono destinate a disciplinare la responsabilità e le sanzioni applicabili agli enti.

L'articolo 6 del decreto-legge, in effetti, si limita ad aggiornare il catalogo di reati

che possono dare luogo alla responsabilità delle persone giuridiche che risultano d'altronde assoggettabili alle medesime sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in cui viene operata l'introduzione della nuova norma.

Relativamente ai profili inerenti l'esercizio della giurisdizione, previsti dall'articolo 7 della decisione quadro, occorre segnalare che l'ordinamento italiano già prevede criteri di collegamento idonei ad assicurare la repressione dei fatti delittuosi *de quibus*, anche qualora siano commessi all'estero o da non cittadino. Non appare invece possibile predisporre specifica disciplina con riferimento alla previsione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della decisione quadro, posto che essa creerebbe intuibili problemi di conformità alla Costituzione e, d'altra parte, essendo evidentemente consapevole, la disposizione comunitaria non la prevede come indefettibile.

L'articolo 7 del decreto-legge, in linea con le disposizioni del regolamento comunitario sulla protezione dell'euro dalle falsificazioni, innanzi richiamato, prevede la trasmissione al Ministero proponente delle informazioni relative alle banconote ed alle monete metalliche denominate in euro, oltre che agli altri mezzi di pagamento diversi dal contante. La disposizione tiene infatti conto, non solo del citato regolamento, ma anche di tutte le altre iniziative comunitarie volte alla protezione di altri mezzi di pagamento.

La circolazione delle informazioni su scala comunitaria costituisce elemento fondamentale del dispositivo di raccordo informativo sulla falsificazione della nuova divisa, così come delineato dall'apposito regolamento del Consiglio: tutti i dati e le informazioni dovranno, nel rispetto del diritto penale — sia sostanziale che processuale — dei Paesi membri, essere acquisiti in ciascun Stato membro da un organo centrale ai fini di una compiuta valutazione strategica del fenomeno e del suo impatto sul sistema economico e finanziario.

Il dispositivo comunitario di protezione dell'euro si basa su di un sistema integrato di dati tecnici e statistici (numero di serie, taglio, quantità, eccetera), idonei ad individuare la tipologia della falsificazione, come pure su informazioni che, prescindendo dai dati personali, possono utilmente completare i dati tecnici e statistici, in quanto attinenti alle circostanze e ai mezzi utilizzati nelle falsificazioni (come ad esempio l'uso di particolari materiali o di determinate tecniche). Il flusso integrato di informazioni raccolto dall'Ufficio centrale dovrà interagire con le informazioni in possesso di varie autorità nazionali ed estere come: la Banca d'Italia, l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, la Banca centrale europea, il Centro scientifico e tecnico per l'analisi delle monete metalliche con sede a Parigi, la Commissione europea, e per essa l'Ufficio lotta alle frodi (OLAF), le Forze di polizia nazionali ed Europol.

L'organo centrale nazionale del dispositivo di protezione, nel nostro Paese, è stato istituito « *ratione materiae* », nel Ministero dell'economia e delle finanze (negli Stati Uniti un'autorità simile esiste, sin dal 1865, nell'ambito del Dipartimento del tesoro). In vista della definizione del regolamento comunitario più volte citato e tenuto conto dell'evoluzione delle iniziative comunitarie in materia di altri mezzi di pagamento diversi dal contante, presso il Dipartimento del tesoro, nell'ambito della Direzione relazioni internazionali, è stato infatti tempestivamente costituito, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2001, l'Ufficio centrale di analisi e monitoraggio della falsificazione monetaria e degli altri mezzi di pagamento diversi dal contante. L'Ufficio in questione è ufficio di livello dirigenziale non generale e, in quanto tale, diretto da un dirigente del Dipartimento del tesoro. Esso si articola su un'area economico-finanziaria, deputata alla gestione dei dati tecnici e statistici, a cui è preposto un funzionario dello stesso Dipartimento e un'area per la cooperazione fra le autorità competenti alla gestione delle altre informazioni com-

plementari ai fini dell'analisi strategica, cui è preposto un ufficiale della Guardia di finanza. L'Ufficio è destinato a svolgere funzioni di raccordo tra tutte le autorità competenti, nazionali ed estere, oltre che a raccogliere tutti i dati tecnici e statistici idonei a delineare la tipologia della falsificazione, nonché integrare tali dati con altre informazioni di complemento, esclusi, come già puntualizzato, i dati attinenti alle persone e tutte le altre informazioni proprie alle attività di coordinamento e sviluppo delle indagini, attività, queste, ovviamente, prerogativa esclusiva dell'autorità giudiziaria e delle Forze di polizia.

La disposizione riveste la massima urgenza in quanto deve consentire al Ministero proponente di definire con le amministrazioni e gli organi competenti, nel minore tempo possibile, le intese necessarie all'acquisizione dei flussi necessari al funzionamento del segmento nazionale del sistema di protezione dalle falsificazioni sull'euro, e ciò nell'ambito dell'istituendo sistema integrato comunitario. Va in proposito tenuto conto che il regolamento è applicabile, fin dalla data della sua pubblicazione, alle banconote ed alle monete metalliche che non siano state ancora emesse, ma che siano destinate ad esserlo. E va altresì tenuto conto che, di fatto, tali banconote e monete sono, non appena prodotte, oggetto di deposito e di successiva movimentazione e per ciò stesso di rischio. Inoltre, la fase di prealimentazione del circuito economico, che ovviamente aumenterà i fattori di rischio, inizierà, per alcuni settori, il 1° novembre 2001. Nondimeno l'acquisizione dei flussi in tempo utile permetterà di testare l'efficacia del segmento nazionale sulla base dei dati e delle informazioni sulle falsificazioni inerenti alle monete nazionali, per poi adeguare lo strumento sui dati e sulle informazioni concernenti l'euro.

In termini di consistenza dei flussi, secondo la natura degli stessi, nella loro attuale composizione, basata sulle banconote nazionali, i dati tecnici e statistici contano per il 92 per cento e provengono dagli istituti di credito e dagli intermediari

abilitati, dagli uffici di cambio, eccetera. Il restante 8 per cento proviene dalle Forze di polizia nonché dalle altre autorità nazionali ed estere, nel rispetto delle convenzioni internazionali. A questo riguardo non si ritiene, allo stato delle previsioni, che l'introduzione della nuova divisa possa modificare sensibilmente tale caratterizzazione dei flussi informativi. Anzi, passando dal contante agli altri mezzi di pagamento (carte di credito e di debito, assegni, titoli di Stato, eccetera) diventa ancora maggiore la quota del patrimonio conoscitivo di pertinenza del circuito degli intermediari e dei gestori dei servizi interbancari.

La raccolta e la gestione dei dati e delle informazioni di cui sopra, oltre a soddisfare l'esigenza del rapido adeguamento normativo ed organizzativo alle disposizioni comunitarie, permetterà, in conformità alle nuove disposizioni dell'Unione europea, di fornire un prezioso valore aggiunto, per le autorità di governo, sia in termini di conoscenza del fenomeno, che di valutazione dell'impatto dello stesso sul sistema economico e finanziario, agevolando la tutela della credibilità della nuova divisa e l'affidabilità degli altri mezzi di pagamento.

L'articolo 8, in attuazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1338/2001, prevede l'obbligo per le banche e gli altri soggetti che gestiscono o distribuiscono contante di ritirare dalla circolazione le banconote e le monete metalliche in euro sospette di falsità, nonché di trasmettere tali valori alle autorità competenti che, in Italia, sono la Banca d'Italia per le banconote e l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato per le monete metalliche.

Ferma restando l'immediata applicabilità degli obblighi di ritiro e di trasmissione delle banconote e delle monete sospette di falsità, si prevede — sulla base dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento comunitario — che la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze possano emanare disposizioni volte a specificare gli adempimenti ai quali sono tenuti i soggetti sui quali incombono gli obblighi di ritiro e di trasmissione; in tale ambito, è anche possibile che le predette

autorità indichino le misure organizzative occorrenti per assicurare il rispetto degli obblighi prescritti nel comma 1.

Si prevede, infine, che la violazione degli obblighi di ritiro o di trasmissione delle banconote e delle monete in euro sospette di falsità comporti l'irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da tremila e quindicimila euro. Trattasi di una disposizione che attua l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1338/2001, che prevede l'obbligo degli Stati membri di applicare « sanzioni di carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo » per le suddette violazioni. Il regolamento comunitario prevede altresì che le sanzioni siano poste direttamente a carico degli enti resisi responsabili dell'inadempimento a uno degli obblighi concernenti le banconote o le monete in euro sospette di falsità; la responsabilità dell'ente evidenzia l'importanza che gli enti medesimi si dotino di modelli organizzativi e di controllo adeguati a fare fronte al nuovo obbligo ad essi imposto. Atteso il carattere altamente tecnico della materia, si è scelto di conferire la competenza per l'adozione della sanzione al Governatore della Banca d'Italia, per ciò che riguarda le banconote in euro, e al Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene alle monete metalliche in euro. Vi è poi un rinvio alle procedure amministrative e giurisdizionali previste nell'articolo 145 del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Nella determinazione della misura della sanzione, si applicheranno i criteri generali indicati nell'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, tra i quali v'è, tra l'altro, la gravità della violazione; gravità della violazione che, nel caso di mancata acquisizione o trasmissione di banconote o sospette di falsità, avrà verosimilmente riguardo innanzitutto al valore degli importi nonché alla pericolosità dell'eventuale falsificazione.

Quanto alle disposizioni contenute nel capo II, va precisato quanto segue.

L'articolo 9 abroga con effetto dal 4 agosto 2001 alcune disposizioni riguar-

danti l'equalizzatore, introdotto dall'articolo 82, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, (TUIR) ed attuato con il decreto del Ministro delle finanze del 4 agosto 2000, per dare una prima e tempestiva risposta all'esigenza di un riordino complessivo della disciplina sulla tassazione dei proventi di natura finanziaria con l'obiettivo di giungere ad una semplificazione del sistema e ad una maggiore certezza dei rapporti tra Amministrazione finanziaria, operatori finanziari e contribuenti.

È infatti intenzione del Governo promuovere in tempi brevi ogni iniziativa legislativa per giungere ad un riordino complessivo dei sistemi di tassazione delle plusvalenze e dei redditi di capitale.

Tale riordino permetterà da un lato di recepire nel nostro ordinamento le numerose novità emerse in sede comunitaria che riguardano proprio la fiscalità finanziaria, dall'altro di semplificare notevolmente l'attuale assetto normativo e procedere ad un coordinamento tra le disposizioni che riguardano la tassazione dei proventi finanziari con quelle che saranno introdotte con la riforma della fiscalità generale per le persone fisiche, le imprese e gli investitori istituzionali.

Al solo fine di dare certezza alle operazioni poste in essere dagli intermediari e dai contribuenti nel periodo che va dal 1° gennaio al 3 agosto 2001 e per evitare gli inevitabili disagi che sarebbero derivati dall'introduzione di una norma con effetto retroattivo, si conferma la validità dei criteri di determinazione degli imponibili contenuti nel decreto del Ministro delle finanze 4 agosto 2000.

Con l'articolo 10, si introduce la modifica del regime fiscale degli interessi percepiti da non residenti su obbligazioni, pubbliche e private, emesse in Italia con lo scopo di rendere più vasta la platea degli investitori interessati a tali titoli e ridurre il costo per gli emittenti.

In generale, gli investitori si orientano verso gli strumenti finanziari che offrono rendimenti più elevati, al netto delle imposte dovute localmente. In presenza di

imposte non recuperabili previste nello Stato della fonte (per Stato della fonte si intende lo Stato in cui è localizzato l'emittente), l'investitore opererà solo ove riesca a traslare sull'emittente il maggiore costo fiscale.

Nei confronti dei non residenti, l'imposta italiana sugli interessi dei titoli di Stato è applicata mediante ritenuta alla fonte da parte del soggetto che li corrisponde, ovvero (per gli interessi su titoli obbligazionari emessi dai grandi emittenti) mediante applicazione di una imposta sostitutiva da parte degli intermediari finanziari italiani. La legge accorda l'esenzione solo a coloro che, oltre ad essere residenti in uno Stato che ha una convenzione contro le doppie imposizioni con l'Italia, siano anche assoggettati ad imposta in quello Stato. Infine, si richiede che le informazioni necessarie per la corretta applicazione del tributo risultino da certificazioni sottoscritte dall'autorità fiscale del Paese di residenza del percettore.

È noto che tra i maggiori investitori istituzionali esteri, residenti in Paesi che hanno sottoscritto con l'Italia un trattato contro la doppia imposizione, ve ne sono molti (fondi comuni di investimento, SICAV, fondi pensione, eccetera) che non sono tecnicamente assoggettati ad imposta: questi investitori non riescono ad ottenere, dalle autorità fiscali competenti, le certificazioni necessarie a conseguire l'esenzione. In aggiunta, l'inoltro della certificazione al soggetto abilitato al prelievo (modello 116/IMP) deve essere fatto su base annuale ed il rinnovo deve essere necessariamente effettuato entro i primi tre mesi dell'anno successivo a quello della prima presentazione. La conseguenza di tali richieste è che presso le autorità fiscali estere, inevitabilmente, si creano dei « colli di bottiglia » nel corso dei primi mesi dell'anno che impediscono ad una percentuale significativa di investitori di ottenere il rinnovo del modello prima della scadenza del precedente.

Questi problemi, apparentemente solo di tipo amministrativo, in realtà rendono il mercato obbligazionario italiano meno appetibile per gli investitori esteri, che con-

siderano tali appesantimenti procedurali costi ingiustificati da sostenere. Tutto ciò determina una consistente riduzione della « platea » degli investitori interessati alle emissioni « domestiche » del Tesoro italiano (che rappresentano il 95 per cento del totale del debito esistente) con effetti negativi sui rendimenti pagati dal Tesoro italiano rispetto ad altri emittenti sovrani, data la maggiore semplicità « procedurale » presente negli altri Stati.

Pur lasciando sostanzialmente in vigore la normativa esistente in materia di esenzioni per i soggetti non residenti e in considerazione del fatto che la grande maggioranza dei Paesi OCSE non applica imposte sugli interessi pagati a non residenti, è opportuno intervenire sulla normativa per semplificare l'identificazione dei beneficiari finali secondo le seguenti linee:

a) eliminare il requisito dell' assoggettamento ad imposta dell'investitore estero:

b) allargare la platea dei soggetti non residenti che possono accedere all'esenzione, anche in assenza del trattato, restringendo l'area della imponibilità ai soli soggetti localizzati in un « paradiso fiscale »;

c) sostituire la certificazione dello Stato estero con un'autocertificazione valida sino a revoca.

In pratica, diversamente da quanto oggi richiesto, nel nuovo sistema non sarà più necessario che il soggetto, oltre ad essere residente in uno Stato determinato, sia anche assoggettato ad imposta in tale Stato. In questo modo, anche i soggetti esenti nel Paese di residenza, per i quali l'imposta è pagata da soci o partecipanti (quali i fondi comuni di investimento e le SICAV), potranno investire in titoli di Stato italiani ottenendo rendimenti comparabili a quelli di altri emittenti.

Inoltre, è opportuno aumentare il novero dei non residenti che hanno diritto all'esenzione, includendo tutti i non residenti diversi dai cosiddetti « paradisi fi-

scali». In questo modo, aumenta il numero di investitori per i quali l'investimento in titoli di Stato italiani diventa conveniente e competitivo rispetto a quello di altri emittenti.

Infine, si sostituisce la certificazione attualmente richiesta (modello 116/IMP, che prevede l'obbligo dell'attestazione dell'autorità fiscale dello Stato di residenza) con una dichiarazione sottoscritta dall'investitore stesso. In tale maniera, si eliminano le inefficienze collegate all'ottenimento della certificazione. Tale autocertificazione dovrebbe avere validità sino a revoca.

L'afflusso stimato di capitali, conseguente alla riforma, rappresenterebbe domanda aggiuntiva per i titoli di Stato, con conseguente riduzione di costo.

Quanto alla disposizioni contenute nel capo III, si osserva quanto segue.

L'articolo 11 per una semplificazione della lettura del testo normativo e per evitare dubbi interpretativi contiene una elencazione dei termini più frequentemente ripetuti nel testo e la relativa definizione.

L'articolo 12 fissa le condizioni cui è subordinato il cosiddetto « rimpatrio », riguardante esclusivamente il trasferimento in Italia del denaro e delle altre attività finanziarie detenute all'estero alla data di entrata in vigore del decreto-legge in violazione delle norme previste dal decreto-legge n. 167 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227 del 1990, sul cosiddetto « monitoraggio fiscale ».

L'emersione delle attività finanziarie attraverso il rimpatrio richiede, in via ordinaria, il pagamento di una somma pari ad un 2,5 per cento dell'ammontare delle stesse attività rimpatriate. Il valore cui commisurare la somma dovuta è quello dichiarato. La provvista necessaria per il versamento della somma può essere formata sia da disponibilità liquide detenute precedentemente all'estero sia da quelle detenute in Italia.

Per conseguire gli effetti del rimpatrio (definiti nell'articolo 14 e consistenti essenzialmente nelle garanzie di completa riservatezza nei confronti dell'ammini-

strazione finanziaria dei dati riguardanti le attività rimpatriate, nell'inibizione, relativamente agli imponibili rappresentati dai capitali rimpatriati e nei limiti degli importi dichiarati, dei poteri di accertamento della medesima Amministrazione e nell'inapplicabilità delle sanzioni) è necessario il pagamento di una somma pari al 2,5 per cento dell'ammontare dichiarato delle attività finanziarie (denaro, titoli, eccetera). Trattandosi di movimenti in entrata di attività finanziarie provenienti da altri Paesi, si richiede ai fini del rimpatrio il necessario utilizzo del canale degli intermediari (banche e altri intermediari finanziari), ferma restando la possibilità di regolarizzare, sempre attraverso il circuito degli operatori finanziari, anche le operazioni di rientro effettuate attraverso il passaggio doganale delle attività, mediante cioè il trasporto al seguito del contante.

Inoltre, è contemplata l'ipotesi che l'interessato possa pagare la somma dovuta anche attraverso la sottoscrizione, per una quota pari al 12 per cento delle complessive attività rimpatriate, di una particolare tipologia di titoli di Stato, con rendimenti particolarmente ridotti, il cui ricavato è destinato al finanziamento di specifici interventi infrastrutturali dello Stato.

L'articolo 13, comma 1, individua gli adempimenti che devono essere posti in essere dagli interessati per effettuare le operazioni di rimpatrio (nonché quelle di regolarizzazione previste dagli articoli 15 e 16). In particolare, è previsto che gli intermediari, per tali intendendosi gli operatori finanziari abilitati ad effettuare le movimentazioni di mezzi di pagamento oppure a svolgere un'attività di amministrazione, custodia, deposito o intermediazione sugli strumenti finanziari, abbiano il compito di raccogliere dagli interessati le dichiarazioni riservate, redatte sulla base di un modello definito dall'Agenzia delle entrate. Nelle dichiarazioni in questione gli interessati indicano l'importo che intendono rimpatriare o regolarizzare nonché la modalità prescelta per il pagamento della somma dovuta (in denaro ovvero attraverso la sottoscrizione dei titoli a tasso ridotto, per una quota pari al

12 per cento delle attività emerse). Accettando la dichiarazione, gli intermediari si assumono l'obbligo di procedere al versamento dovuto ovvero alla sottoscrizione dei titoli, mentre non hanno alcuna responsabilità circa il contenuto delle dichiarazioni riservate presentate. In sostanza, soltanto agli interessati è rimesso l'onere di indicare l'importo delle attività finanziarie che intendono fare emergere.

L'articolo 14 disciplina gli effetti dell'operazione di emersione. In particolare, il comma 1 prevede che, relativamente agli imponibili rappresentati dai capitali rimpatriati e fino a concorrenza degli importi indicati nella dichiarazione riservata, è precluso ogni accertamento fiscale e contributivo relativo a periodi d'imposta per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, non siano decorsi i termini di decadenza. Tale preclusione riguarda anche gli effetti dell'attività di accertamento esercitabile nei confronti dei soggetti coobbligati con il contribuente. È, altresì, prevista, fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, l'estinzione delle sanzioni contributive e fiscali, comprese quelle speciali contenute nell'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, nonché la non punibilità dei reati previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e dal decreto-legge 4 febbraio 1982, n. 429, ad eccezione di quelli previsti nell'articolo 4, lettere *d)* e *f)*. La menzione dei reati previsti dal decreto-legge n. 429 del 1982 fra le fattispecie dichiarate non punibili per effetto del rimpatrio, si è resa opportuna per chiarezza ed esaustività del dettato normativo, al fine di dirimere eventuali dubbi interpretativi. Infatti, la giurisprudenza della Corte di cassazione sulle problematiche di diritto transitorio, sollevate in relazione all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 74 del 2000, non sempre ha ritenuto che vi fosse soluzione di continuità fra le vecchie e le nuove fattispecie incriminatrici, ed ha chiarito che la mancanza di espressa disciplina transitoria nel suddetto decreto legislativo n. 74, comporta l'applicabilità del principio della legge penale più favorevole, di cui all'articolo 2 del codice

penale, per i reati commessi nel vigore della disciplina, alla recente riforma, in tutti i casi in cui vi sia una vicenda riconducibile alla successione delle leggi nel tempo.

I citati effetti del rimpatrio non si producono se, alla data di presentazione all'intermediario della dichiarazione riservata, la violazione è stata già constatata o comunque sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento. È, inoltre, previsto che gli effetti di non punibilità degli illeciti penali non si producono se per detti illeciti è stato già avviato un procedimento penale.

In sostanza, per effetto del provvedimento non si verifica nessuna sospensione dell'attività di accertamento da parte degli uffici competenti, che, anzi, prosegue normalmente con la consueta accelerazione che si verifica verso la fine del periodo d'imposta. I contribuenti che, nell'ambito della generale attività di verifica, siano sottoposti ad accertamento, potranno, se ne hanno interesse, opporre la presentazione della dichiarazione riservata e invitare l'amministrazione a controllare la congruità della somma versata in relazione all'importo liberamente dichiarato, ovvero l'effettività della sottoscrizione dei titoli. A seguito di tali attività, gli importi indicati nella dichiarazione riservata costituiranno importi di basi imponibili completamente definiti, per i quali nulla più è dovuto, neanche a titolo di sanzioni o interessi. Coloro che presentano la dichiarazione riservata, quindi, facendo emergere disponibilità possedute all'estero, senza, peraltro, dover rendere palese se tale reddito sia stato tassato o sia sfuggito a tassazione né l'anno in cui si è formato, si costituiscono uno scudo contro gli eventuali futuri accertamenti fiscali e previdenziali relativi a periodi precedenti la dichiarazione con riferimento agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività finanziarie rimpatriate e limitatamente agli importi indicati nella dichiarazione stessa. Fino a quando l'interessato stesso non comunica di aver presentato la dichiarazione riservata (e ciò avverrà soltanto se egli ne avrà un concreto interesse) nulla è

noto alle amministrazioni competenti e gli importi in essa indicati non hanno ancora alcun riferimento con la concreta posizione tributaria o previdenziale del contribuente. Nel momento in cui il contribuente oppone l'avvenuta presentazione della dichiarazione riservata, egli stesso indica quanta parte degli importi dichiarati intende utilizzare. L'utilizzo da parte del contribuente dà agli importi dichiarati la natura di base imponibile con riguardo ai capitali rimpatriati e, in particolare, della base imponibile (fiscale o contributiva) scelta dal contribuente secondo il suo interesse. Fino a detti importi viene definita la posizione del contribuente, fiscale e previdenziale, sia con riferimento alle basi imponibili da lui stesso indicate, sia per le relative sanzioni. Resta fermo, invece, che nessun effetto preclusivo si realizza per gli importi accertati eccedenti quelli dichiarati nella dichiarazione riservata, o comunque non riconducibili ai capitali rimpatriati, con riferimento ai quali l'azione degli organi competenti prosegue.

È, inoltre, espressamente precisato che relativamente alle attività oggetto di rimpatrio (o di regolarizzazione) gli interessati non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni previste dagli articoli 2 e 4 del decreto-legge n. 167 del 1990, per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione delle dichiarazioni riservate, nonché per quello precedente se la dichiarazione è presentata tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2002.

Infine, con la disposizione del comma 8, viene stabilito che gli interessati possono comunicare agli stessi intermediari cui è stata presentata la dichiarazione riservata, i proventi tassabili derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate, percepiti dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge e prima della presentazione della dichiarazione medesima. In questo caso, gli interessati devono fornire, contestualmente alla comunicazione, la provvista corrispondente al pagamento delle imposte che sarebbero state applicate dagli intermediari qualora le attività finanziarie fossero già state depositate presso gli stessi. Questo consente agli interessati di pagare

correttamente le imposte dovute, mantenendo comunque l'anonimato rispetto ai redditi percepiti nel predetto periodo, atteso che l'assolvimento degli obblighi tributari attraverso gli intermediari esonera gli interessati stessi dall'inserimento dei proventi nella dichiarazione dei redditi (compreso il modulo RW), qualora il prelievo dell'intermediario sia ordinariamente a titolo definitivo. Questa facoltà non è, invece, attribuita per le ipotesi di regolarizzazione previste dagli articoli 13 e 14.

L'articolo 15 disciplina il caso in cui l'interessato, in alternativa all'effettuazione dell'operazione del rimpatrio, decida di mantenere all'estero le proprie attività finanziarie, regolarizzando la propria posizione nei confronti del fisco attraverso il pagamento o della somma in contanti oppure attraverso la sottoscrizione dei titoli di Stato di cui all'articolo 12, comma 2 (titoli « fuori mercato »). In questo caso, pur non essendoci un effettivo ingresso di attività finanziarie nel territorio dello Stato, l'intermediario residente è chiamato a ricevere la dichiarazione riservata prevista dall'articolo 12. Qualora la dichiarazione riguardi attività di natura finanziaria diverse dal denaro, l'interessato deve allegare alla dichiarazione riservata una certificazione rilasciata dall'intermediario estero che attesti che le attività corrispondenti agli importi in essa indicati sono depositate presso l'intermediario medesimo alla data di presentazione della dichiarazione stessa. Restano fermi, anche per questa fattispecie di regolarizzazione, gli obblighi di rilevazione dell'operazione e di comunicazione dei dati su richiesta dell'autorità giudiziaria e si applicano gli effetti preclusivi ed estintivi del rimpatrio previsti dall'articolo 14, tuttavia, con riferimento agli obblighi di rilevazione e comunicazione previsti dalla disciplina del monitoraggio fiscale (decreto-legge n. 167 del 1990). Il provvedimento in esame, equipara le operazioni di regolarizzazione a quelle di trasferimento da e verso l'estero, ed estende gli obblighi di rilevazione previsti dall'articolo 1, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 167 del 1990, e quelli di comunicazione sanciti dal comma

3 del medesimo articolo, che invece non si applicano alle operazioni di rimpatrio. L'assenza di qualsiasi comunicazione all'amministrazione finanziaria sulle attività che continuano ad essere detenute all'estero renderebbe nuovamente tali investimenti fuori da qualsiasi presidio o controllo e non garantirebbe la neutralità rispetto alle ipotesi di rimpatrio. Mentre infatti i redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate, in quanto immessi nel circuito bancario, verrebbero assoggettati ad imposizione sostitutiva, le attività finanziarie detenute all'estero sfuggirebbero facilmente all'imposizione. D'altra parte, l'assoggettamento agli obblighi di comunicazione non contrasta con la riservatezza che gli intermediari possono opporre all'Amministrazione finanziaria nel corso degli accertamenti. Tale riserbo copre le informazioni attinenti la composizione e la tipologia delle attività oggetto di regolarizzazione che è meritevole di riservatezza.

L'articolo 16 disciplina la regolarizzazione delle attività estere non aventi natura finanziaria prevedendo una disciplina analoga a quella contenuta nell'articolo 17.

L'articolo 17, al fine di evitare che dell'operazione di emersione possano beneficiare capitali di dubbia liceità, ribadisce l'applicazione degli imprescindibili presidi di sicurezza contenuti nella normativa antiriciclaggio. Inoltre, precisa che l'operazione di emersione non costituisce di per sé un'autonoma ragione di segnalazione di operazione sospetta da parte dell'operatore bancario. Ciò comporta che, ove ricorrano altre condizioni oggettive o soggettive che integrino i profili di sospetto ai fini della segnalazione all'Ufficio italiano dei cambi, la stessa dovrà comunque essere inoltrata secondo le ordinarie modalità.

L'articolo 18 individua le norme che riguardano l'emissione e l'assegnazione dei titoli di Stato che possono essere utilizzati in luogo del pagamento della somma dovuta. Le caratteristiche dei titoli, nonché le modalità e le procedure di assegnazione, sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. I titoli di

Stato sono immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Banca d'Italia che ne cura l'assegnazione sulla base delle domande ricevute dagli intermediari.

L'articolo 19 rende più stringenti per il futuro le sanzioni amministrative previste per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, sino ad oggi ricomprese tra 500.000 lire e 4 milioni: si ripristina la misura (dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati) che era prevista prima della riforma delle sanzioni fiscali amministrative del 1997 per le violazioni agli obblighi di segnalazione (omessa dichiarazione dei trasferimenti da, verso e sull'estero degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria). Inoltre, introduce due nuove sanzioni a carico degli intermediari per le eventuali violazioni della disciplina contenuta nel capo.

L'articolo 20 prevede che gli importi corrispondenti ai titoli sottoscritti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, sono destinati al finanziamento delle attività progettuali ed esecutive per la realizzazione di infrastrutture e di insediamenti industriali strategici, mentre il gettito derivante dagli articoli 12, comma 1, 15 e 16 è destinato ad un fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato, con appositi provvedimenti, al finanziamento della previdenza sociale.

L'articolo 21 prevede la partecipazione della Guardia di finanza, sulla base delle direttive generali fissate dal Ministro dell'economia e delle finanze, al programma straordinario di accertamento per il contrasto dell'economia sommersa.

Infine, per quanto attiene al capo IV, va detto che l'articolo 22 apporta modifiche che si rendono necessarie all'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, riguardanti, innanzitutto, l'oggetto sociale della cosiddetta « società di cartolarizzazione dei crediti » del Tesoro.

Per poter realizzare l'operazione di cartolarizzazione dei flussi relativi al lotto e lotterie, l'oggetto sociale della citata società, oltre a comprendere i crediti d'imposta e contributivi, è stato esteso ai

proventi di natura non erariale. Tale provento al momento della cessione non rappresentano ancora dei crediti e quindi è stato specificato che la cessione di flussi può essere antecedente alla costituzione dei rapporti giuridici dai quali gli stessi sorgeranno.

La titolarità della società veicolo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, come azionista unico, non comporta la garanzia per i debiti contratti. Tale caratteristica, implicita nel concetto di società veicolo, è rafforzata dalla disposizione che prevede la non applicazione dell'articolo 2362 del codice civile relativo alla responsabilità illimitata da parte dell'azionista unico.

L'altro elemento importante è il concetto di segregazione del patrimonio in favore dei soggetti portatori dei titoli o concedenti i finanziamenti. Tale concetto, fondamentale in una operazione di cartolarizzazione, è stato rafforzato prevedendo sia che all'atto di costituzione della società siano previsti impegni restrittivi dei diritti di voto dell'azionista a beneficio dei finanziatori, sia escludendo azioni da parte di qualsiasi creditore fino a quando non siano stati integralmente soddisfatti i diritti dei soggetti portatori dei titoli o concedenti i finanziamenti.

In relazione al trattamento fiscale si è mantenuto inalterato quello relativo ai finanziamenti, rispetto a quanto stabilito dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed è stato previsto che i titoli emessi da tale veicolo, essendo una società costituita dal Tesoro, siano assimilabili, dal punto di vista fiscale, agli Eurobond emessi dalla Repubblica italiana.

L'articolo 23, contenuto nel capo V, attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze la facoltà di dare indirizzi in merito all'impiego delle risorse liquide delle società da esso controllate, anche in via indiretta, e non quotate sui mercati finanziari, al fine di minimizzare il profilo di rischio di tali impieghi.

L'articolo 24 prevede la possibilità per le società di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo 41 della legge n. 488 del 1999 di anticipare all'Istituto nazionale della previdenza sociale il pagamento della terza rata prevista dalla stessa legge.

Si rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la definizione delle condizioni a cui è possibile effettuare il pagamento. Questo include sia la definizione del tasso di attualizzazione da applicare che le modalità stesse del pagamento.

L'articolo 25 consente al Ministero dell'economia e delle finanze di emettere titoli il cui rimborso viene effettuato attraverso la cessione di azioni di società di capitali detenute dallo Stato.

Tale tipologia di strumenti si differenzia dai titoli convertibili, per i quali è prevista una opzione a favore del detentore del titolo che consente di ottenere il rimborso in azioni sulla base di un rapporto prestabilito.

L'utilizzo di questi titoli consente al Ministero dell'economia e delle finanze di ottenere una riduzione del debito senza dover procedere immediatamente alla dismissione di azioni in società di capitali che risultano sottovalutate.

Questa tipologia di obbligazioni, già utilizzata da istituzioni private per poter ottimizzare l'efficacia dei propri programmi di dismissione, non rappresenta titoli di debito in quanto il rimborso del capitale non viene ammortizzato sui capitoli del bilancio dello Stato relativi al rimborso dei prestiti.

Sulla base delle caratteristiche sopra evidenziate l'introito relativo all'emissione di tale tipologia di titoli affluirebbe sul fondo di ammortamento, per poter essere utilizzato al fine di ridurre lo *stock* del debito, analogamente alla dismissione diretta di una partecipazione azionaria da parte dello Stato.

L'articolo 26 reca le norme di copertura finanziaria.

RELAZIONE TECNICA

(All'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni).

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE DEI REDDITI DI
NATURA FINANZIARIA

Disposizioni in materia di equalizzatore fiscale

Premessa

A seguito dell'ordinanza del Tar Lazio n. 4971 del 3 agosto 2001 è stata di fatto sospesa l'applicazione del cosiddetto « equalizzatore » prevista dall'articolo 82 del TUIR nell'ambito della tassazione dei *capital gain*, che aveva trovato attuazione, secondo quanto disposto dal decreto ministeriale del 4 agosto 2000, per la determinazione delle plusvalenze/minusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Aspetti normativi

Gli aspetti normativi relativi alla tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi sono stati riformati dal decreto legislativo n. 461 del 1997 attraverso il quale si è scelto di applicare un'imposizione sostitutiva sui redditi finanziari (e, dunque, non solo sui redditi di capitale in senso stretto, quali gli interessi ed gli utili societari, ma anche sulle plusvalenze ed altri guadagni di capitale di cui all'articolo 81 del TUIR).

I regimi previsti dalla medesima disposizione di delega possono ripartirsi in tre diverse discipline sia pure coordinate e collegate fra di loro.

Il regime della dichiarazione

Caratterizzato: dalla tassazione al realizzo dei redditi di capitale (anche se prevalentemente attraverso l'applicazione di ritenute alla fonte od imposte sostitutive da parte di intermediari) e dei redditi finanziari di cui all'articolo 81 assoggettati ad imposta sostitutiva dovuta dal contribuente direttamente in dichiarazione, dalla compensazione fra plusvalenze e minusvalenze con riporto a nuovo delle

eventuali minusvalenze eccedenti, dall'applicazione del meccanismo di equalizzazione disciplinato dall'articolo 82 del TUIR, dall'applicazione del monitoraggio fiscale, interno ed estero.

Il regime del risparmio amministrato.

Caratterizzato: anch'esso dalla tassazione al realizzo dei redditi di capitale (anche se prevalentemente con applicazione di ritenute alla fonte od imposte sostitutive) e dalla tassazione con applicazione dell'imposta sostitutiva dei redditi finanziari di cui all'articolo 81 del TUIR realizzati sulla singola operazione ad opera degli intermediari presso i quali i titoli od altri strumenti finanziari sono depositati in custodia od amministrazione, dall'applicazione del meccanismo di equalizzazione in termini temporalmente diversificati rispetto al regime della dichiarazione, dall'esclusione del monitoraggio fiscale, interno ed estero.

Tale regime ovviamente assicura al contribuente l'anonimato.

Il regime del risparmio gestito.

Caratterizzato: dalla tassazione alla maturazione del risultato netto afferente i redditi finanziari di cui all'articolo 81 del TUIR imputati al patrimonio gestito, dalla tassazione alla maturazione del risultato afferente i redditi di capitale imputati al patrimonio gestito, dalla determinazione algebrica del risultato netto da assoggettare ad imposizione sostitutiva ad opera dell'intermediario con riporto a nuovo delle eventuali eccedenze negative, dall'esclusione del meccanismo di equalizzazione e del monitoraggio fiscale, interno ed esterno. Anche tale regime ovviamente assicura al contribuente l'anonimato.

L'equalizzatore

Dopo aver sinteticamente analizzato i tre differenti regimi impositivi previsti per i redditi finanziari ci vogliamo soffermare su una breve analisi dello strumento oggetto della presente relazione, riportiamo dunque nel prosieguo il testo del comma 9 dell'articolo 82 del TUIR in cui si delineano le caratteristiche dell'equalizzatore, successivamente individuate dal citato decreto del Ministro delle finanze 4 agosto 2000.

« Articolo 82 del TUIR (*omissis*). 9. Le plusvalenze, i differenziali positivi e gli altri proventi di cui alle lettere *c-bis*), *c-ter*), *c-quater*) e *c-quinquies*) del comma 1 dell'articolo 81, nonché le relative minusvalenze, differenziali negativi ed oneri, per i quali sia superiore ai dodici mesi il periodo intercorrente tra la data di acquisizione e quella di cessione, chiusura o rimborso della partecipazione, titolo, certificato, strumento finanziario o rapporto, concorrono a formare il reddito imponibile per un ammontare che si ottiene applicando al loro

importo gli elementi di rettifica finalizzati a rendere equivalente la tassazione in base alla realizzazione con quella in base alla maturazione, calcolati tenendo conto del periodo a rendere equivalente la tassazione in base alla realizzazione con quella in base alla maturazione, calcolati tenendo conto del periodo di possesso, delle eventuali variazioni delle aliquote d'imposta, nonché del momento di pagamento della stessa, dei tassi di rendimento dei titoli di Stato, delle quotazioni dei titoli negoziati in mercati regolamentati e di ogni altro parametro che possa influenzare la determinazione del valore delle attività finanziarie produttive di redditi tassabili in base alla maturazione». Con decreti del Ministro delle finanze, sentito un apposito organo tecnico, sono stabiliti gli elementi di rettifica da utilizzare per la determinazione delle plusvalenze, dei differenziali positivi e dei proventi o delle minusvalenze ed oneri realizzati nel periodo di imposta precedente.

L'equalizzatore è dunque una formula matematica il cui utilizzo è stato introdotto con la finalità di rendere equivalente dal punto di vista finanziario la modalità di tassazione delle plusvalenze e dei redditi di natura finanziaria utilizzata nell'ambito del regime gestito, che si fonda sul criterio della maturazione, rispetto ai regimi della dichiarazione dei redditi e del risparmio amministrato, i quali si basano invece sull'opposto criterio del realizzo.

In particolare, attraverso il meccanismo dell'equalizzatore, le plusvalenze e le minusvalenze, i differenziali positivi e negativi, nonché i proventi e gli oneri di cui alle lettere *c-bis*), *c-ter*), *c-quater*), *c-quinquies*) del comma 1 dell'articolo 81 del TUIR, per i quali sia superiore a dodici mesi il periodo intercorrente tra la data di acquisizione e quella di cessione, chiusura o rimborso delle partecipazioni, titoli, certificati, strumenti finanziari, crediti o rapporti, sono corretti tenendo conto di un fattore di rettifica finalizzato a rendere equivalente la tassazione in base alla realizzazione con quella in base alla maturazione.

Gli elementi di rettifica da utilizzare per rendere equivalente la tassazione in base alla realizzazione con quella in base alla maturazione devono essere calcolati tenendo conto del periodo di possesso, delle eventuali variazioni delle aliquote d'imposta e del momento del pagamento della stessa (decreto legislativo 21 luglio 1999, n. 259, recante, tra l'altro, disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 1998, n. 201, in materia di redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria).

In sostanza, l'obiettivo dell'equalizzatore è quello di incrementare la tassazione effettiva applicabile nell'ambito del regime « della dichiarazione » e del « risparmio amministrato », rispetto all'aliquota nominale dell'imposta sostitutiva del 12,5 per cento, per tenere conto del mancato pagamento anno per anno della stessa.

Presupposto oggettivo

L'equalizzatore deve essere applicato:

con riferimento alle attività finanziarie (esempio azioni, quote di snc, sas, srl, obbligazioni, valute estere, metalli preziosi, strumenti

finanziari derivati, eccetera) che possono dare origine a plusvalenze, minusvalenze, differenziali positivi o negativi, nonché proventi e oneri di cui alle lettere *c-bis*), *c-ter*), *c-quater*) e *c-quinquies*) del comma 1 dell'articolo 81 del TUIR, per le quali sia superiore a dodici mesi il periodo intercorrente tra la data di acquisizione e quella di cessione, chiusura o rimborso dei titoli, certificati, strumenti finanziari, crediti o rapporti (articolo 82, comma 9, del TUIR);

ai redditi di capitale derivanti dalla partecipazione in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di diritto estero, situati in Stati membri dell'Unione europea e conformi alle direttive comunitarie, cosiddetti « fondi armonizzati » (articolo 10-*ter*, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 77).

Applicazione dell'equalizzatore nel regime del risparmio amministrato

L'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 4 agosto 2000 stabilisce le particolari modalità di calcolo dell'imposta sostitutiva da parte dell'intermediario abilitato, nell'ambito del regime del risparmio amministrato. In particolare, una volta capitalizzati le plusvalenze, i differenziali positivi e gli altri proventi, sulla base delle caratteristiche degli strumenti finanziari (ad esempio, titoli quotati e non quotati), viene rettificata l'imposta sostitutiva dovuta tenendo conto:

delle aliquote della stessa vigenti nei vari anni;

del momento di applicazione dell'imposta sostitutiva da parte degli intermediari, che avviene in corso d'anno a seguito della cessione degli strumenti finanziari o delle partecipazioni, mentre quella dovuta nel regime del risparmio gestito è applicata al 31 dicembre anche nell'ipotesi di realizzo in corso d'anno; pertanto, poiché il soggetto in regime di risparmio amministrato paga l'imposta prima del soggetto in regime di risparmio gestito, che costituisce il punto di riferimento dell'equalizzatore, la plusvalenza o la minusvalenza relativa all'ultimo periodo (anno in cui avviene la cessione o il rimborso) è rettificata (in meno) tenendo conto del numero dei giorni decorrenti dal giorno del realizzo fino alla fine dell'anno in cui è avvenuta la cessione.

La circolare ministeriale n. 173 del 2000 ha chiarito che non è necessario procedere autonomamente alla determinazione della base imponibile, utilizzando la formula contenuta nell'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 4 agosto 2000, ma si può utilizzare direttamente la formula di determinazione dell'imposta sostitutiva contenuta nel comma 2.

Considerazioni sul gettito

L'effetto immediato dell'ordinanza del TAR citata, ai fini del calcolo dell'imposta dovuta sulle plusvalenze eventualmente maturate e realizzate a decorrere dal 4 agosto 2001, è stato quello di tornare

alle modalità vigenti anteriormente al 1° gennaio 2001, senza tener conto dell'equalizzatore (comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate del 13 agosto 2001).

Il calcolo delle conseguenze di gettito derivanti dalla sospensione dell'applicazione dell'equalizzatore risulta oltremodo complesso.

Occorrerebbe infatti disporre di tutte le singole voci utilizzate nella formula descritta nel decreto del Ministro delle finanze 4 agosto 2000 ed in particolare sarebbe necessario conoscere, per ogni operazione di cessione di titoli, il valore iniziale, la data di acquisto, le plusvalenze e le minusvalenze realizzate in ogni anno, la data di cessione ed i tassi di rendimento dei titoli di Stato (rendistato) applicabili nei vari anni.

Nell'impossibilità di acquisire tutte queste informazioni in tempi brevi, l'unica strada praticabile appare quella di avanzare delle ipotesi semplificatorie che consentano di operare una stima di massima partendo dagli unici dati certi disponibili, vale a dire il gettito derivante dal nuovo sistema di tassazione in vigore dal 1° gennaio 2001.

Nello sviluppo del ragionamento sono state avanzate le seguenti ipotesi:

nel periodo 1° luglio 1998-31 dicembre 2000 la realizzazione delle plusvalenze nette che, dopo la rettifica determinata dall'applicazione della formula, genera il gettito dell'imposta sostitutiva è supposta di andamento proporzionalmente correlato alla variazione dell'indice MIBTEL. Per il periodo 1° gennaio 2001-3 agosto 2001 si suppone invece una stagnazione dei listini, ipotesi che, pur se non confortata dall'esame dei singoli titoli, risulta verosimile per il complesso dei prodotti finanziari.

Il tasso di rendimento dei titoli di Stato, al netto dell'imposta sostitutiva su tali titoli, si suppone costante negli anni e pari al 5 per cento con capitalizzazione composta. Tale tasso è superiore a quello medio reale (circa 3,7 per cento) per tenere conto della quota di titoli esteri con un rendimento generalmente più elevato.

Il periodo medio di permanenza in portafoglio dei titoli viene stimato pari a circa tre anni e si suppone che tale periodo medio sia applicabile in ogni singolo caso.

I dati di gettito dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni, nel periodo gennaio-luglio 2001 risultano i seguenti (Ministero delle finanze — osservatorio delle entrate);

codice tributo 1101: partecipazioni non qualificate (articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 461 del 1997, lire 770 miliardi);

codice tributo 1102: partecipazioni tramite intermediari (articolo 6, comma 9, del decreto legislativo n. 461 del 1997, lire 1.365 miliardi).

Il gettito derivante dal codice tributo 1102, con una tassazione del 12,5 per cento, è stato determinato da un imponibile di circa lire 10.920 miliardi (1.365: 0,125), di cui una parte è la plusvalenza netta (cioè la differenza tra il valore di cessione del titolo e quello di acquisto) e la parte restante è la correzione determinata dall'applicazione della formula di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 agosto 2000.

Considerando che il periodo di realizzo delle plusvalenze nel 1998 è pari a sei mesi, è possibile calcolare le plusvalenze realizzate nei

singoli anni, al netto della correzione derivante dall'equalizzatore, tramite lo sviluppo di un sistema di equazioni a tre incognite, in cui il rapporto esistente tra le plusvalenze del 1999 e del 2000 rispetto al 1998 è stato ottenuto utilizzando i valori dell'indice MIBTEL al 31 dicembre di ogni anno, come nella tabella seguente:

Anno	MIBTEL	Differenza	Var. % su 1998
1997	16.695	—	
1998	23.695	7.000	
1999	28.976	5.281	75%
2000	30.323	1.347	20%

Per cui, l'equazione sarà:

$$Y = 2 \times 0,75 \times X$$

$$Z = 2 \times 0,2 \times X$$

$$X(1+0,025) \times (1+0,05) \times (1+0,05) + Y(1+0,05) \times (1+0,05) + Z(1+0,05) = \text{lire } 10.920 \text{ miliardi.}$$

Dove X è la plusvalenza netta realizzata nel 1998, Y quella realizzata nel 1999 e Z è quella del 2000.

Lo sviluppo del sistema porta al seguente risultato:

plusvalenza netta 1998 = lire 3.408 miliardi;

plusvalenza netta 1999 = lire 5.112 miliardi;

plusvalenza netta 2000 = lire 1.363 miliardi.

Con un totale pari a lire 9.883 miliardi ed una plusvalenza aggiuntiva determinata dall'equalizzatore di lire 1.037 miliardi (10.920 - 9.883) che genera un'imposta di lire 130 miliardi.

Su base annua il gettito aggiuntivo è pari a:

$$130:7 \times 12 = \text{lire } 223 \text{ miliardi.}$$

Per l'anno 2001 il gettito che verrebbe a mancare, in seguito alla soppressione dell'equalizzatore, sarà pari a circa 93 miliardi di lire (223 miliardi - 130 miliardi).

Il gettito derivante dal codice tributo 1101, riferendosi all'anno di imposta 2000 e poiché l'equalizzatore è entrato in vigore il 1° gennaio 2001, non ha subito la correzione determinata dall'applicazione della formula di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 agosto 2000.

L'imponibile relativo al codice tributo 1101, quindi, sarà pari a circa lire 6.160 miliardi (770 : 0,125).

Applicando un'equazione simile alla precedente, avremo:

$$Y = 2 \times 0,75 \times X$$

$$Z = 2 \times 0,2 \times X$$

$$X+Y+Z = \text{lire } 6.160 \text{ miliardi.}$$

Dove X è la plusvalenza netta realizzata nel 1998, Y quella realizzata nel 1999 e Z è quella del 2000.

Lo sviluppo del sistema porta al seguente risultato:

plusvalenza netta 1998 = lire 2.124 miliardi;

plusvalenza netta 1999 = lire 3.186 miliardi;

plusvalenza netta 2000 = lire 850 miliardi.

Se alle plusvalenze appena menzionate si fosse applicata la rettifica determinata dall'equalizzatore avremmo dovuto sviluppare la seguente formula:

$$2.124 \times (1 + 0,025) \times (1+0,05) \times (1+0,05) + 3.186 \times (1+0,05) \times (1+0,05) + 850 \times (1+0,05)$$

ottenendo una plusvalenza di lire 6.805 miliardi che, sottratta ai 6.160 miliardi, porta ad una rettifica, determinata dall'equalizzatore pari a circa 645 miliardi di lire, con un'imposta aggiuntiva pari a lire 81 miliardi (645 miliardi x 12,5 per cento).

Su base annua il gettito aggiuntivo corrisponde agli 81 miliardi di lire appena calcolati, poiché gli importi derivanti dal codice tributo 1101 sono già stati incassati per intero nei termini dei versamenti previsti per la dichiarazione dei redditi.

A decorrere dall'anno 2002 si può prevedere una perdita complessiva di circa lire 304 miliardi (223 miliardi + 81 miliardi), nell'ipotesi che il periodo medio di permanenza dei titoli in portafoglio sia pari a circa tre anni e supponendo che gli andamenti dei listini siano simili a quelli utilizzati nel calcolo.

Ovviamente la perdita di gettito reale può discostarsi anche sensibilmente dai calcoli basati sul gettito dei primi mesi del 2001, in dipendenza dell'andamento futuro dei listini, al momento assolutamente imprevedibile. È comunque scontato che le plusvalenze da calcolare andranno gradualmente diminuendo, per effetto delle notevoli perdite manifestatesi in tempi recenti.

Si ritiene quindi ragionevole abbattere la perdite di un terzo per l'anno 2002 e di due terzi per il 2003.

Riassumendo, le variazioni complessive di gettito nel triennio sono le seguenti (in miliardi di lire per cassa):

	2001	2002	2003
Codice tributo 1101	—	-54	-27
Codice tributo 1102	-93	-149	-74
Totale	-93	-203	-101

Disposizioni in materia di imposta sostitutiva
sugli interessi, premi ed altri frutti
delle obbligazioni e titoli simili.

L'attuale legislazione, riguardo la tassazione degli interessi pagati ai non residenti sulle obbligazioni private e pubbliche, di cui al decreto legislativo n. 239 del 1996, prevede la imponibilità in Italia di tutti gli interessi pagati ai non residenti da soggetti residenti in Italia o da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Tale principio generale prevede, comunque, delle particolari eccezioni di esenzione di tassazione, riguardanti principalmente gli interessi su depositi e conti correnti bancari e postali, gli interessi sui titoli di Stato emessi all'estero e gli interessi, compresi quelli su titoli obbligazionari emessi dai grandi emittenti (Stato, banche, società quotate nei mercati regolamentati), pagati a soggetti residenti in Paesi che hanno una convenzione con l'Italia contro le doppie imposizioni, purché siano assoggettati ad imposta in quello Stato.

Inoltre, l'attuale legislazione, assoggetta l'ottenimento dell'esenzione alla predisposizione di una particolare certificazione sottoscritta dall'autorità fiscale del Paese di residenza del percettore.

Il disegno di legge in esame, invece, nel modificare il decreto legislativo citato, propone:

l'eliminazione, per il soggetto residente in uno Stato che ha una convenzione contro la doppia imposizione con l'Italia, del requisito dell'assoggettamento ad imposta nello Stato estero;

l'allargamento dell'esenzione anche ai soggetti non residenti nei Paesi con convenzioni contro la doppia imposizione, purché non localizzati nei cosiddetti « paradisi fiscali »;

la sostituzione della certificazione dello Stato estero con il ricorso all'autocertificazione.

Per ciò che concerne gli effetti sul gettito, dai dati forniti dall'Osservatorio delle entrate per l'anno 2000, risulta un ammontare complessivo di imposte relative ad interessi e redditi di capitale, di cui al decreto legislativo n. 239 del 1996, pari a lire 6.847 miliardi, così suddivise (per codice tributo):

1239 — imposta sostitutiva su interessi, premi, frutti di obbligazioni e titoli simili di cui al decreto legislativo n. 239 del 1996: lire 1 miliardo;

1240 — imposta sostitutiva su interessi, premi, frutti di obbligazioni e titoli simili di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 239 del 1996: lire 1 miliardo.

Tale cifra, comunque, deve essere scorporata della parte relativa all'imposta sostitutiva sugli utili delle azioni accentrate presso la Monte titoli Spa, che il decreto della Direzione generale delle entrate del 6 dicembre 1996 ha fatto rientrare nel codice tributo 1239 (così come stabilito dalla nota del Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate n. II/IV/1198/126660).

Dal bilancio civilistico pubblicato dalla Monte titoli Spa (anno 2000) si è rilevato un ammontare complessivo di dividendi pagati pari a circa 20.137 miliardi di lire, che, ad una aliquota media del 20 per cento, corrispondono ad un versamento di imposta sostitutiva dell'ordine di lire 4.027 miliardi.

Ne consegue che l'ammontare dell'imposta sostitutiva su interessi, premi, frutti di obbligazioni e titoli simili di cui al decreto legislativo n. 239 del 1996, al netto della parte relativa alla Monte titoli Spa, è pari a circa lire 2.820 miliardi.

Considerando, inoltre, che l'incidenza dei titoli a breve e medio e lungo termine in possesso dei soggetti non residenti sul totale dei titoli emessi è pari al 28 per cento (fonte: Relazione generale della Banca d'Italia, anno 2000), ai fini della nostra stima prendiamo in esame solo il 10 per cento di tale percentuale (quindi circa il 3 per cento sul totale dei titoli emessi), in quanto in essa sono ricompresi i cosiddetti « lordisti », cioè coloro nei cui confronti non si applica l'imposta sostitutiva e che percepiscono i proventi dei titoli senza applicazione di prelievo.

Pertanto, l'approvazione della normativa proposta farebbe venire meno un gettito pari a circa lire 85 miliardi (2.820 miliardi x 3 per cento), che si ridurrebbe, in pratica, alle sole imposte corrisposte sugli interessi e i redditi di capitale percepiti dai soggetti residenti nei « paradisi fiscali », che resterebbero al di fuori anche della nuova normativa.

Occorre rilevare, peraltro, che, abbandonando il requisito dell'assoggettamento ad imposta, la platea dei potenziali investitori in titoli italiani dovrebbe aumentare significativamente, con evidenti implicazioni in termini di riduzione del costo del debito. Pur non considerando le Sicav francesi (sul cui patrimonio non sono disponibili quantificazioni), si può ipotizzare che, a seguito della riforma proposta, parte del patrimonio delle Sicav lussemburghesi (pari a circa 824 miliardi di euro) venga destinato all'acquisto di titoli di Stato italiani. Considerato che il portafoglio di riferimento utilizzato da tali gestori per misurare la propria *performance* (*benchmark*) comprende, mediamente, una quota di titoli italiani pari a circa il 20 per cento, si determinerebbe un afflusso in acquisto pari ad oltre 164 miliardi di euro (pari a circa il 40 per cento delle emissioni lorde dell'anno 2001). Questo afflusso rappresenterebbe domanda aggiuntiva per i titoli di Stato e qualora comportasse una riduzione anche solo dello 0,01 per cento del costo delle nuove emissioni, darebbe luogo ad un risparmio di spesa per interessi di circa 41 milioni di euro all'anno (circa 80 miliardi di lire). Dalle analisi condotte è ragionevole

attendersi che la riduzione di costo si attesti almeno allo 0,10 per cento, pari a 800 miliardi di lire l'anno.

Il saldo complessivo è pertanto pari a:

– 85 miliardi di lire + 800 miliardi di lire = + 715 miliardi di lire.

CAPO III

EMERSIONE DI ATTIVITÀ DETENUTE ALL'ESTERO

Aspetti normativi

Il decreto-legge prevede l'emersione e la conseguente regolarizzazione, con riferimento alle sole pendenze fiscali e contributive, delle attività finanziarie comunque detenute all'estero e non denunciate dai soggetti « interessati ».

I soggetti « interessati » al provvedimento sono le persone fisiche, gli enti commerciali, le società semplici e le associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR; sono dunque escluse le società di capitali.

Modalità dell'emersione

La facoltà può essere esercitata nel periodo 1° novembre 2001-28 febbraio 2002, e si concretizza con due distinte modalità operative:

la prima modalità prevede l'effettivo rientro in Italia delle attività finanziarie (rimpatrio);

nel secondo caso il contribuente può scegliere di continuare a mantenere le proprie attività all'estero (regolarizzazione).

Entrambe le due tipologie di emersione prevedono:

la presentazione di una « dichiarazione riservata » che il contribuente deve consegnare entro il periodo di riferimento citato all'intermediario (banche italiane, Sim, Società di gestione del risparmio, Poste italiane Spa e gli altri soggetti previsti dall'articolo 11, lettera *b*), del decreto-legge citato, tra cui anche le stabili organizzazioni di banche e di imprese di investimento non residenti) che riceve in deposito le somme e le altre attività finanziarie trasferite dall'estero;

il versamento di una somma (1) pari al 2,5 per cento (imposta sostitutiva) del valore dichiarato delle attività finanziarie (tale somma non è deducibile né compensabile ai fini di alcuna tassa, imposta o contributo);

(1) In luogo del versamento della somma, nel solo caso del « rimpatrio », vengono previste due diverse modalità di regolarizzazione legate alla sottoscrizione di titoli di Stato vincolati o « a tasso ridotto » secondo le modalità descritte nell'articolo 18 del decreto-legge in oggetto; nel caso della « regolarizzazione » il contribuente è sempre soggetto al pagamento della somma o alla sottoscrizione dei titoli a « tasso ridotto ».

che l'intermediario provveda al versamento all'Erario (concessionario per la riscossione o alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato) delle somme per la regolarizzazione entro il termine previsto per il versamento delle ritenute relative al mese di ricezione della dichiarazione riservata;

i dati personali del contribuente forniti all'intermediario tramite la dichiarazione riservata non possono essere da questo trasmessi all'Amministrazione finanziaria, garantendo il completo anonimato ai fini fiscali dello stesso contribuente.

Considerazioni sul gettito

Per quanto concerne le considerazioni sul gettito occorre premettere che la norma presenta sicuramente un forte richiamo, sia in considerazione del fatto che si garantisce l'anonimato al contribuente, sia perché, contestualmente all'introduzione delle disposizioni esaminate, viene modificata la disciplina sanzionatoria in materia di « monitoraggio fiscale ».

Più precisamente le sanzioni vengono modificate in maniera decisamente non favorevole per il contribuente, si passerà infatti da una sanzione con un importo compreso tra lire 500.000 e lire 4 milioni, a sanzioni comprese tra il 5 e il 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati.

Alla luce di quanto sopra valgono le seguenti considerazioni:

si stima in circa 1 milione di miliardi di lire l'importo dei capitali detenuti all'estero, comprensivo della quota appartenente alle società, non agevolate dal provvedimento in oggetto;

si ipotizza una percentuale pari al 40 per cento dell'imponibile stimato potenzialmente agevolabile (ovvero la quota di competenza delle persone fisiche), detenuto dai soggetti interessati al provvedimento (lire 400.000 miliardi);

si stimano pari al 20 per cento i soggetti interessati che potrebbero effettivamente utilizzare l'agevolazione.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte l'imponibile stimato dovrebbe essere pari a circa lire 80.000 miliardi (20 per cento x 400.000), per un maggior gettito di lire 2.000 miliardi (2,5 per cento x 80.000).

In termini di distribuzione temporale dello stesso gettito, sulla base di quanto disposto dal testo del decreto-legge i primi effetti si potrebbero avere già a decorrere dal mese di dicembre 2001, salvo eventuali proroghe dei termini di riferimento temporali in cui va presentata la dichiarazione riservata (1° novembre 2001 – 28 febbraio 2002).

Alla luce di quanto sopra, appare corretto stimare l'incasso del gettito nell'anno 2001 (mese di dicembre) pari a lire 100 miliardi, mentre la differenza pari a lire 1.900 miliardi si prevede che venga incassata nell'anno 2002.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CARTOLARIZZAZIONE

Il capo IV del decreto-legge in esame, tramite la riformulazione dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, estende la possibilità di effettuare operazioni di cartolarizzazione, oltre che per i crediti d'imposta e contributivi inizialmente previsti, anche per altri crediti ed in particolare per i proventi futuri derivanti da lotto e lotterie.

L'operazione viene realizzata tramite l'intervento di una società veicolo appositamente costituita.

La società veicolo verrà costituita dal Ministero dell'economia e delle finanze (o ne promuoverà la costituzione) sotto forma di società a responsabilità limitata. Essa si avvarrà di alcune agevolazioni fiscali previste nell'articolo 22 del decreto-legge.

L'articolo 22 prevede che, ai titoli emessi dalla società di cartolarizzazione (purché ammessi a quotazione in almeno un mercato regolamentato estero), vengano applicate le norme dei titoli obbligazionari di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 239 del 1996, con la differenza che, per i finanziamenti effettuati dai non residenti, gli interessi corrisposti non saranno assoggettati alle imposte sui redditi, purché il beneficiario non abbia la residenza in un cosiddetto « paradiso fiscale ».

Inoltre, lo stesso articolo 22 stabilisce che il reddito afferente il patrimonio separato delle società veicolo non verrà assoggettato ad imposte sui redditi e che tutti gli atti (contratti e trasferimenti e prestazioni) posti in essere per il perfezionamento delle operazioni di cartolarizzazione saranno esentati dalle imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta.

Infine, come ulteriore agevolazione fiscale, non verrà applicata la ritenuta fiscale sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari delle società veicolo.

Le agevolazioni — previste per i redditi maturati dai non residenti e per la non applicazione delle imposte indirette sulle operazioni di cartolarizzazione — erano comunque già contenute nell'articolo 13 della legge n. 448 del 1998.

Effetti sul gettito derivanti dalle agevolazioni fiscali.

La cartolarizzazione dei crediti per lotto e lotterie si configura come una operazione finanziaria in cui il costo per l'Erario è dato dal rendimento dei titoli emessi dalle società veicolo e dagli oneri specifici

della stessa cartolarizzazione. Le agevolazioni fiscali si traducono in una riduzione di detto ultimo costo e, dunque, l'effetto netto sui conti dello Stato è sostanzialmente neutro. Le maggiori entrate realizzabili in assenza delle agevolazioni si tradurrebbero, infatti, in oneri per la cartolarizzazione e, dunque, aumenterebbero il costo dell'operazione a carico dello Stato.

Per le ulteriori agevolazioni introdotte, invece, a favore delle operazioni di cartolarizzazione già previste dalla legge n. 448 del 1998, si hanno effetti aggiuntivi in termini di perdita di gettito di scarsa rilevanza. In particolare abbiamo la seguente situazione:

imposte sui redditi per il patrimonio separato: non si prevedono effetti erariali significativi per l'esenzione del patrimonio separato dalle imposte sui redditi, in quanto la gestione di tale patrimonio separato dovrebbe essere in sostanziale pareggio;

ritenuta su interessi dei conti correnti bancari: l'esenzione della ritenuta del 27 per cento sugli interessi è strettamente connessa all'esenzione riconosciuta ai fini delle imposte dirette di cui sopra.

EFFETTI RIASSUNTIVI DEL DECRETO-LEGGE

	2001	2002	2003	2004
EQUALIZZATORE	-93	-203	-101	-101
OBBLIGAZ. NON RESID. ...		+ 715	+ 715	+ 715
EMERS. ATT. ESTERE	+ 100	+ 1.900	—	—
CARTOLARIZZAZIONE	—	—	—	—
TOTALE	+ 7	+ 2.412	+ 614	+ 614

Importi in miliardi di lire.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME
ESPRESSAMENTE MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Articolo 461 del codice penale:

ART. 461. (*Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata*). Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo, di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione.

Articolo 82, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

ART. 82 — (*omissis*) 9. Le plusvalenze, i differenziali positivi e gli altri proventi di cui alle lettere *c-bis*), *c-ter*), *c-quater*) e *c-quinquies*), del comma 1 dell'articolo 81, nonché le relative minusvalenze, differenziali negativi ed oneri per i quali sia superiore ai dodici mesi il periodo intercorrente tra la data di acquisizione e quella di cessione, chiusura o rimborso della partecipazione, titolo, certificato, strumento finanziario o rapporto, concorrono a formare il reddito imponibile per un ammontare che si ottiene applicando al loro importo gli elementi di rettifica finalizzati a rendere equivalente la tassazione in base alla realizzazione con quella in base alla maturazione calcolati tenendo conto del periodo di possesso, delle eventuali variazioni delle aliquote d'imposta, nonché del momento di pagamento della stessa, dei tassi di rendimento dei titoli di Stato, delle quotazioni dei titoli negoziati in mercati regolamentati e di ogni altro parametro che possa influenzare la determinazione del valore delle attività finanziarie produttive di redditi tassabili in base alla maturazione. Le quotazioni dei titoli negoziati in mercati regolamentati sono rilevate dall'organo tecnico competente individuato con decreto del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Per la risoluzione di problemi di particolare difficoltà che insorgono nell'individuazione delle predette quotazioni, l'organo tecnico può, senza oneri, avvalersi delle competenze delle amministrazioni e degli organismi di categoria degli intermediari finanziari professionali individuati appositamente dal Ministro delle finanze con il medesimo decreto. Con lo stesso o con separato decreto sono stabiliti gli elementi di rettifica da utilizzare per la determinazione delle plusvalenze, dei differenziali positivi e dei proventi o delle minusvalenze ed oneri realizzati a decorrere dalla data fissata nel medesimo decreto, che in ogni caso non può essere

anteriore a novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale (*omissis*).

Articoli 6, comma 12, 7, comma 15, e 14, comma 13, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461:

ART. 6. — (*omissis*) 12. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 9 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 4, comma 1, sulle plusvalenze, proventi, minusvalenze e perdite derivanti da titoli, quote, certificati o rapporti per i quali è stata esercitata l'opzione di cui al comma 1, si assume come data di acquisto la data media ponderata di acquisto relativa a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati o rapporti.

ART. 7. — (*omissis*) 15. Nel caso di revoca dell'opzione di cui ai commi 8 e 9, ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 9 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 4, comma 1, la data di acquisizione dei titoli, quote, certificati, valute e rapporti si considera il 1° gennaio dell'anno in cui ha effetto la revoca; nel caso di chiusura del rapporto in corso d'anno la predetta data è quella di chiusura del rapporto (*omissis*).

ART. 14 — (*omissis*) 13. Agli effetti dell'applicazione del comma 9 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 4, comma 1, per le partecipazioni, i titoli, i certificati, gli strumenti finanziari e i rapporti posseduti ovvero in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto si assume come data di acquisto la predetta data.

Articolo 10-ter, comma 2, della legge 29 marzo 1983, n. 77:

ART. 10-ter. — (*omissis*) 2. Sui proventi di cui al comma 1 si applica la disposizione prevista dal comma 9 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assumendosi i coefficienti di rettifica determinati con il decreto del Ministro delle finanze (*omissis*).

Articoli 6, commi 1 e 2, 7, commi 2 e 4, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239:

ART. 6. — 1. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 2,

comma 1 percepiti da soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito stipulate dalla Repubblica italiana, sempreché tali convenzioni consentano all'Amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza dei requisiti da parte degli aventi diritto. Ai fini della sussistenza del requisito della residenza si applicano le norme previste dalle singole convenzioni. Non sono altresì soggetti ad imposizione gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari percepiti da enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia nonché quelli percepiti, anche in relazione all'investimento delle riserve ufficiali dello Stato, dalle Banche centrali di Paesi che non hanno stipulato con la Repubblica italiana convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, purché tali Paesi non siano comunque inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze emanato in attuazione dell'articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 si applica comunque secondo le modalità di cui all'articolo 3, nei confronti di:

a) soggetti non residenti diversi da quelli di cui al comma 1;

b) soggetti residenti negli Stati o territori di cui all'articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come individuati dai decreti del Ministro delle finanze di cui al medesimo comma 7-bis.

ART. 7. — (*omissis*) 2. La banca o la società di intermediazione mobiliare di cui al comma 1 deve acquisire:

a) un'attestazione dell'autorità fiscale competente del Paese ove l'effettivo beneficiario dei proventi dei titoli ha la residenza, dalla quale risulti la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 6. L'attestazione deve essere redatta in conformità al modello previsto dal decreto di cui all'articolo 11, comma 4, e produce effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione;

b) i dati identificativi del soggetto non residente effettivo beneficiario dei proventi dei titoli depositati, nonché il codice identificativo del titolo e gli elementi necessari a determinare gli interessi, premi ed altri frutti, non soggetti ad imposta sostitutiva, di sua pertinenza (*omissis*).

4. La mancata acquisizione dell'attestazione di cui alla lettera a) del comma 2 da parte dei soggetti depositari di cui al comma 1 determina l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui proventi spettanti ai soggetti non residenti. La predetta attestazione non è acquisita relativamente agli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia (*omissis*).

Articolo 5, commi 2 e 4, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227:

ART. 5. — (*omissis*) 2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 2, relativo ai trasferimenti diversi da quelli riguardanti investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire un milione quando l'ammontare complessivo di tali trasferimenti è superiore, nel periodo di imposta, a lire 20 milioni (*omissis*).

4. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 4, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire un milione (*omissis*).

Articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

ART. 15. — (*Società per l'acquisto e la cartolarizzazione dei crediti*)
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a costituire una società per azioni, con capitale sociale iniziale di 200 milioni di lire, avente ad oggetto esclusivo l'acquisto e la cartolarizzazione dei crediti d'imposta e contributivi maturati e maturandi dallo Stato e dagli enti pubblici previdenziali.

2. Alle operazioni di cessione e di cartolarizzazione dei crediti nonché alla società di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 13. I richiami ivi contenuti all'INPS devono intendersi riferiti, in quanto compatibili, al Ministero delle finanze e agli enti pubblici previdenziali cedenti i crediti. Nel caso di cessione di crediti di imposta, i richiami ai decreti interministeriali ivi contenuti, devono intendersi riferiti ad uno o più decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze.

3. Il ricavo delle operazioni di cessione dei crediti di imposta viene destinato al rimborso dei debiti di imposta o in alternativa secondo modalità da definire con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2001

Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro, che prevedono l'immissione in circolazione, a decorrere dal 1° gennaio 2002, di banconote e di monete metalliche denominate in euro, nonché l'apprestamento, da parte degli Stati membri partecipanti alla moneta unica, di sanzioni adeguate contro l'alterazione e la contraffazione delle banconote e delle monete metalliche in euro;

Vista la Decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro;

Visti gli articoli 1.5, 3.1 e 6 della raccomandazione della Commissione dell'11 ottobre 2000 sui mezzi per agevolare la preparazione degli operatori economici al passaggio all'euro;

Visto il regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare taluni aspetti dell'attività bancaria e finanziaria, nonché di assicurare in maniera tempestiva e completa la tutela dell'euro dalle falsificazioni;

Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità ed urgenza di rivedere la disciplina in materia di equalizzatore fiscale, anche alla luce dell'orientamento assunto al riguardo dalla giurisprudenza, nonché di conseguire, già dal corrente anno, i risparmi derivanti dalla revisione della disciplina normativa sulla tassazione dei redditi di natura finanziaria, sulla cartolarizzazione e su altre operazioni finanziarie;

Sentito il parere della Banca centrale europea del 30 agosto 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 settembre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro della giustizia;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI PER IL PASSAGGIO ALL'EURO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI PER IL PASSAGGIO ALL'EURO DEL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO.

ARTICOLO 1.

(Conversione in euro dei conti ed emissione di titoli di credito).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le banche, previa informativa da darsi in via impersonale mediante la pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, possono trasformare in euro i conti della clientela denominati in lire, salvo che il cliente, entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso, richieda alla banca, con atto scritto, di mantenere la denominazione in lire del conto fino al 31 dicembre 2001. Sui conti trasformati in euro i clienti possono continuare a operare in lire, anche mediante emissione di assegni, fino al 31 dicembre 2001.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano anche ai conti espressi in valute dei Paesi partecipanti all'euro; in tali casi, la facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 1 si intende riferita alla valuta di denominazione originaria del conto.

3. I riferimenti negli assegni e negli altri titoli emessi, nonché negli ordini di accreditalamento e di addebitamento in conto in lire impartiti alle banche entro il 31 dicembre 2001, vengono intesi come riferimenti all'unità euro, da calcolarsi in base ai rispettivi tassi di conversione. Ad essi si applicano le regole di arrotondamento definite nel regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997. A decorrere dal 1° gennaio 2002 non possono essere emessi assegni e altri titoli di credito in lire e, se emessi, non valgono come titoli di credito; dalla medesima data non possono essere impartiti alle banche ordini di accreditalamento o di addebitamento in conto in lire. Resta in ogni caso ferma la facoltà di versare in conto banconote e monete metalliche in lire fino al 28 febbraio 2002.

4. Le disposizioni previste dai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle Poste italiane S.p.a. e a tutti gli altri soggetti che svolgono attività finanziaria.

ARTICOLO 2.

(Chiusura degli sportelli, modalità di versamento dell'acconto IVA, anticipo della data di pagamento degli emolumenti al personale statale).

1. Gli sportelli della Banca d'Italia, della Tesoreria provinciale dello Stato, della Tesoreria centrale dello Stato, della Cassa depositi e prestiti, delle banche e degli uffici postali, per le attività di bancoposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, restano chiusi al pubblico il 31 dicembre 2001.

2. Il 29 dicembre 2001 non saranno effettuate presso gli sportelli degli uffici postali le operazioni di prelievo o di accredito, ovvero di movimentazione in tempo reale dei conti correnti postali.

3. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, primo comma, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio restano chiusi al pubblico il 29 ed il 31 dicembre 2001. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 24, secondo comma, della citata legge n. 52 del 1985, il giorno 28 dicembre 2001 è considerato ultimo giorno lavorativo.

4. Limitatamente all'anno 2001, i contribuenti versano entro il 24 dicembre le somme dovute a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto e i concessionari del servizio nazionale della riscossione, le banche e le Poste italiane S.p.a. riversano entro il 28 dicembre le somme riscosse allo stesso titolo.

5. Le modalità di attuazione del comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Limitatamente alla scadenza del 27 dicembre 2001, il pagamento delle somme di cui all'articolo 28, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non può essere effettuato mediante il versamento unitario previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

7. I termini di pagamento dei diritti doganali e di ogni altra somma pagata in dogana, in scadenza dal 28 al 31 dicembre 2001, sono stabiliti al 27 dicembre 2001.

8. In relazione a quanto stabilito dal comma 1, il termine di chiusura dell'esercizio finanziario 2001 per la Tesoreria dello Stato è fissato al 28 dicembre 2001 e alla medesima data cessano di avere validità i titoli di spesa la cui perenzione matura il 31 dicembre 2001.

9. In deroga alle disposizioni recate dall'articolo 6 della legge 14 aprile 1977, n. 112, e dal decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 892, convertito dalla legge 3 febbraio 1978, n. 23, ed a quelle contenute nell'allegato al decreto del Ministro del tesoro in data 4 aprile 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 1995, per l'anno 2001 lo stipendio e la tredicesima mensilità dovute al personale statale possono essere corrisposti a decorrere dal 7 dicembre sulla base degli scaglionamenti stabiliti in apposito calendario predisposto dal Mini-

stero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Banca d'Italia, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ARTICOLO 3.

(Chiusura del sistema dei pagamenti « BI-REL » e proroga dei termini di adempimento delle obbligazioni).

1. La Banca d'Italia, nei casi in cui in conformità alle decisioni assunte nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali, stabilisce la chiusura del sistema dei pagamenti denominato BI-REL in un giorno lavorativo, ne dà preventiva comunicazione mediante pubblicazione di un apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Tale pubblicazione è effettuata almeno quindici giorni prima del giorno di chiusura.

2. I termini in scadenza nei giorni di chiusura di cui al comma 1, anche se di prescrizione o di decadenza, ai quali sia soggetto qualunque adempimento, pagamento od operazione da effettuarsi per il tramite del sistema BI-REL, sono prorogati di diritto al primo giorno lavorativo successivo del sistema BI-REL, determinato secondo il calendario comunicato dalla Banca d'Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI CONTRO LA FALSIFICAZIONE DELL'EURO.

ARTICOLO 4.

(Tutela penale delle banconote e delle monete in euro non ancora emesse).

1. Al decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, dopo l'articolo 52-ter è inserito il seguente titolo:

« Titolo IX

DISPOSIZIONI A TUTELA DELLE BANCONOTE E MONETE METALLICHE IN EURO NON AVENTI CORSO LEGALE.

ART. 52-quater.

(Falsificazione di banconote e monete in euro non aventi corso legale).

1. Agli effetti della legge penale, alle monete aventi corso legale nello Stato sono equiparate le banconote e le monete metalliche in euro che ancora non hanno corso legale, nonché i valori di bollo espressi in moneta euro non aventi ancora corso legale.

2. L'equiparazione stabilita dal comma 1 ha efficacia per i reati commessi prima del 1° gennaio 2002.

3. Per i delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 456, 457, 459, 460, 461 e 464 del codice penale commessi entro la data di cui al comma 2, le pene rispettivamente stabilite sono diminuite di un terzo, salvo che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente a tale data.

ART. 52-quinquies.

(Responsabilità amministrativa degli enti per falsità in monete euro non aventi corso legale).

1. Per i delitti indicati nell'articolo 25-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che hanno ad oggetto banconote o monete metalliche in euro che ancora non hanno corso legale ovvero valori di bollo espressi in moneta euro che ancora non ha corso legale, si applicano all'ente le sanzioni pecuniarie previste dal citato articolo 25-bis, diminuite di un terzo. La diminuzione non opera nei casi di falsificazione quando il colpevole ha posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente al 31 dicembre 2001 ».

ARTICOLO 5.

(Acquisto o detenzione di ologrammi. Modifica dell'articolo 461 del codice penale).

1. Nell'articolo 461 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione ».

ARTICOLO 6.

(Responsabilità amministrativa degli enti).

1. Dopo l'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

« ART. 25-bis. — *(Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo).* — 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460 e 461 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno».

ARTICOLO 7.

(Trasmissione dei dati e delle informazioni sulla falsificazione dei mezzi di pagamento).

1. Per le finalità di cui al regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, e per le valutazioni sull'impatto economico-finanziario delle falsificazioni delle banconote e delle monete metalliche denominate in euro, nonchè degli altri mezzi di pagamento, le autorità nazionali competenti ad individuare, raccogliere ed analizzare i dati tecnici e statistici, nonchè le altre informazioni sui casi di falsificazione, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze i dati e le informazioni di cui dispongono, secondo le modalità e i termini stabiliti dallo stesso Ministero, di concerto con il Ministero dell'interno.

2. Per dati tecnici e statistici si intendono i dati che consentono di identificare i mezzi di pagamento falsi così come i dati relativi al numero e alla provenienza geografica degli stessi.

3. Per informazioni si intendono tutte le altre notizie relative ai casi di falsificazione, ad esclusione dei dati personali.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia stabiliscono, d'intesa, le modalità e i termini per lo scambio dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

ARTICOLO 8.

(Obbligo di ritiro dalla circolazione e di trasmissione delle banconote e delle monete in euro sospette di falsità).

1. Le banche e gli altri soggetti che gestiscono o distribuiscono a titolo professionale banconote e monete metalliche in euro hanno l'obbligo di ritirare dalla circolazione le banconote e le monete metalliche in euro sospette di falsità e di trasmetterle senza indugio,

rispettivamente, alla Banca d'Italia e all'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato.

2. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, possono emanare disposizioni applicative del comma 1, anche con riguardo alle misure organizzative occorrenti per il rispetto degli obblighi di ritiro e di trasmissione delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsità.

3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 che violano le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia o dal Ministero dell'economia e delle finanze, o che comunque non ritirano dalla circolazione ovvero non trasmettono alla Banca d'Italia e all'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato le banconote o monete metalliche in euro sospette di falsità, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila a quindicimila euri. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La competenza ad applicare la sanzione spetta al Ministro dell'economia e delle finanze nei casi riguardanti le monete metalliche in euro e al Governatore della Banca d'Italia nei casi riguardanti le banconote in euro.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE DEI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA

ARTICOLO 9.

(Disposizioni in materia di equalizzatore).

1. Sono abrogati:

a) il comma 9 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) il comma 12 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

c) il comma 15 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

d) il comma 13 dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

e) il comma 2 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.

2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto per la determinazione delle plusvalenze, dei differenziali positivi e dei proventi e delle minusvalenze, differenziali negativi e oneri realizzati a decorrere dal 4 agosto 2001, nonché per i redditi di capitale di cui all'articolo 10-ter,

comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77, percepiti a decorrere dalla stessa data.

3. Fino alla data del 3 agosto 2001 restano in vigore e continuano ad applicarsi con decorrenza 1° gennaio 2001 gli elementi di rettifica delle plusvalenze e degli altri redditi diversi di natura finanziaria, nonchè di taluni redditi di capitale individuati dal decreto del Ministro delle finanze in data 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 agosto 2000. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto dovuto a titolo di ritenuta o di imposta sostitutiva.

ARTICOLO 10.

(Disposizioni in materia di imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati).

1. Al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« 1. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 2, comma 1, percepiti da soggetti residenti all'estero, diversi dai soggetti residenti negli Stati o territori di cui all'articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come individuati dai decreti del Ministro delle finanze di cui al medesimo comma 7-bis »;

b) il comma 2 dell'articolo 6 è abrogato;

c) il comma 2 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« 2. La banca o la società di intermediazione mobiliare di cui al comma 1 deve acquisire:

a) una dichiarazione dell'effettivo beneficiario dei proventi dei titoli che attesti di non essere residente in Italia né in alcuno degli Stati o territori di cui all'articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come individuati dai decreti del Ministro delle finanze di cui al medesimo comma 7-bis. La dichiarazione deve essere redatta in conformità al modello stabilito con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2001, e produce effetti salvo revoca;

b) i dati identificativi del soggetto non residente effettivo beneficiario dei proventi dei titoli depositati, nonché il codice identificativo del titolo e gli elementi necessari a determinare gli interessi, premi ed altri frutti, non soggetti ad imposta sostitutiva, di sua pertinenza »;

d) nell'articolo 7, comma 4, primo periodo, le parole: « dell'attestazione » sono sostituite dalle seguenti: « della dichiarazione »; nel

secondo periodo, le parole: « La predetta attestazione » sono sostituite dalle seguenti: « La predetta dichiarazione ».

2. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto per gli interessi, premi ed altri frutti che maturano a decorrere dal 1° gennaio 2002.

CAPO III

EMERSIONE DI ATTIVITÀ DETENUTE ALL'ESTERO

ARTICOLO 11.

(Definizioni).

1. Ai fini delle disposizioni di cui al presente capo, si intende per:

a) « interessati », le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) « intermediari », le banche italiane, le società d'intermediazione mobiliare previste dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le società di gestione del risparmio previste dall'articolo 1, comma 1, lettera o), dello stesso testo unico, limitatamente alle attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico previsto dall'articolo 201 del predetto testo unico, le Poste italiane S.p.a., le stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti;

c) « d.l. n. 429 del 1982 », il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, recante norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria;

d) « d.l. n. 167 del 1990 », il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, recante norme in tema di rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori;

e) « d.l. n. 143 del 1991 », il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio;

f) « d.lgs. n. 213 del 1998 », il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433;

g) « d.lgs. n. 319 del 1998 », il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, recante il riordino dell'Ufficio italiano dei cambi, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433;

h) « d.lgs. n. 74 del 2000 », il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.

ARTICOLO 12.

(Rimpatrio).

1. Nel periodo tra il 1° novembre 2001 e il 28 febbraio 2002 gli interessati fiscalmente residenti in Italia che rimpatriano, attraverso gli intermediari, denaro e altre attività finanziarie comunque detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto fuori del territorio dello Stato, senza l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 167 del 1990, possono conseguire gli effetti indicati nell'articolo 14 con il versamento di una somma pari al 2,5 per cento dell'importo dichiarato delle attività finanziarie medesime, che non è deducibile, né compensabile, ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo. Le attività così rimpatriate possono essere destinate a qualunque finalità.

2. In luogo del versamento della somma di cui al comma 1, nel periodo di tempo di cui al medesimo comma, gli interessati possono sottoscrivere, per un importo pari al 12 per cento dell'ammontare delle attività finanziarie rimpatriate, titoli di Stato di cui all'articolo 18, comma 2, con tasso di interesse tale da rendere equivalente alla somma dovuta il differenziale tra il valore nominale e la quotazione di mercato.

ARTICOLO 13.

(Adempimenti).

1. Gli interessati presentano agli intermediari una dichiarazione riservata delle attività finanziarie rimpatriate, conferendo l'incarico di ricevere in deposito le attività provenienti dall'estero e optando per il versamento della somma di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero per il conferimento del mandato alla sottoscrizione dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il modello di dichiarazione riservata. Per la determinazione del controvalore in euro delle attività finanziarie espresse in valuta viene utilizzato il cambio stabilito con apposito

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il 31 ottobre 2001, sulla base della media dei cambi fissati, ai sensi dell'articolo 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il periodo da settembre 2000 ad agosto 2001. Nei casi diversi dal rimpatrio di denaro la somma di cui all'articolo 12, comma 1, è commisurata all'ammontare delle altre attività finanziarie rimpatriate indicato nella dichiarazione riservata.

2. Gli intermediari versano la somma di cui all'articolo 12, comma 1, secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza effettuare la compensazione di cui all'articolo 17 dello stesso decreto, entro il termine previsto per il versamento delle ritenute relative al mese di ricezione della dichiarazione riservata, trattenendone l'importo dal denaro rimpatriato, ovvero, ove l'interessato non fornisca direttamente la provvista corrispondente, effettuando i disinvestimenti necessari, anche in mancanza di apposite istruzioni dello stesso. Gli intermediari versano alla Banca d'Italia, entro la data stabilita con il decreto di cui all'articolo 18, comma 2, le somme corrispondenti ai mandati alla sottoscrizione dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2.

3. Gli intermediari rilasciano agli interessati copia della dichiarazione riservata. Gli intermediari comunicano all'amministrazione finanziaria, entro il termine stabilito per la dichiarazione dei sostituti d'imposta, l'ammontare complessivo delle attività rimpatriate, quello delle somme di cui all'articolo 12, comma 1, versate, ovvero dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2, sottoscritti, senza indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione riservata.

4. Nei confronti degli intermediari, per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso relativi alle somme di cui all'articolo 12, comma 1, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

ARTICOLO 14.

(Effetti del rimpatrio).

1. Salvo quanto stabilito dal comma 7, il rimpatrio delle attività finanziarie effettuato ai sensi dell'articolo 12 e nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 13:

a) preclude nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati, ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi d'imposta per i quali non è ancora decorso il termine per l'azione di accertamento alla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all'estero e oggetto di rimpatrio;

b) estingue le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali e quelle previste dall'articolo 5 del decreto-legge n. 167 del 1990, relativamente alla disponibilità delle attività finanziarie dichiarate;

c) esclude la punibilità per i reati di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000, nonché i reati di cui al decreto-legge n. 429 del 1982, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 4, lettere d) e f), del predetto decreto n. 429, relativamente alla disponibilità delle attività finanziarie dichiarate.

2. Fermi rimanendo gli obblighi in materia di antiriciclaggio indicati all'articolo 17 e quelli di rilevazione e comunicazione previsti dagli articoli 1, commi 1 e 2, e 3-ter del decreto-legge n. 167 del 1990, gli intermediari non effettuano le comunicazioni all'amministrazione finanziaria previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 167 del 1990. Gli intermediari non devono comunicare all'amministrazione finanziaria, ai fini degli accertamenti tributari, dati e notizie concernenti le dichiarazioni riservate, ivi compresi quelli riguardanti la somma e i titoli di cui all'articolo 12, commi 1 e 2.

3. Per quanto riguarda la non comunicazione all'amministrazione finanziaria disposta dal comma 2, qualora non sia rispettata la limitazione ai dati e notizie indicati nel comma 2, gli intermediari devono comunicare alla medesima amministrazione i dati e le notizie relativi alle dichiarazioni riservate, nonché quelli eccedenti i medesimi.

4. Gli intermediari sono obbligati, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a fornire i dati e le notizie relativi alle dichiarazioni riservate ove siano richiesti in relazione all'acquisizione delle fonti di prova e della prova nel corso dei procedimenti e dei processi penali, nonché in relazione agli accertamenti per le finalità di prevenzione e per l'applicazione di misure di prevenzione di natura patrimoniale previste da specifiche disposizioni di legge ovvero per l'attività di contrasto del riciclaggio.

5. Relativamente alle attività finanziarie oggetto di rimpatrio, gli interessati non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni previste dagli articoli 2 e 4 del decreto-legge n. 167 del 1990 per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata, nonché per quello precedente, ove la dichiarazione medesima sia presentata nel periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2002. Restano fermi gli obblighi di dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi previsti dall'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 167.

6. In caso di accertamento, gli interessati possono opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi e estintivi di cui al comma 1 con invito a controllare la congruità della somma di cui all'articolo 12, comma 1, in relazione all'ammontare delle attività indicato nella dichiarazione riservata, ovvero l'effettività della sottoscrizione dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2. Previa adesione dell'interessato, le basi imponibili fiscali e contributive determinate dalle amministrazioni competenti sono definite fino a concorrenza degli importi dichiarati.

7. Il rimpatrio delle attività non produce gli effetti di cui al presente articolo quando, alla data di presentazione della dichiarazione riservata, una delle violazioni delle norme indicate al comma 1 è stata già constatata o comunque sono già iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario e contributivo di

cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza. Il rimpatrio non produce gli effetti estintivi di cui al comma 1, lettera c), quando per gli illeciti penali ivi indicati è già stato avviato il procedimento penale.

8. Gli interessati possono comunicare agli intermediari cui è presentata la dichiarazione riservata i redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate, percepiti dopo la data di entrata in vigore del presente decreto e prima della presentazione della dichiarazione medesima, fornendo contestualmente la provvista corrispondente alle imposte dovute, che sarebbero state applicate dagli intermediari qualora le attività finanziarie fossero già state depositate presso gli stessi. Nei confronti degli intermediari si applica l'articolo 13, comma 4.

ARTICOLO 15.

(Regolarizzazione delle attività finanziarie detenute all'estero).

1. In conformità alle disposizioni del Trattato istitutivo della Comunità europea in materia di libera circolazione dei capitali, gli interessati che comunque detengono all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto attività finanziarie, possono conseguire gli effetti indicati nell'articolo 14, ad eccezione del comma 8, relativamente alle attività finanziarie mantenute all'estero e regolarizzate, con il versamento della somma indicata nell'articolo 12, comma 1, ovvero con le modalità indicate all'articolo 12, comma 2, nel rispetto dei termini previsti nel medesimo articolo.

2. Gli interessati presentano agli intermediari la dichiarazione riservata di cui all'articolo 13 delle attività finanziarie oggetto di regolarizzazione, optando per il versamento della somma di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero per la sottoscrizione dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2. Alla dichiarazione riservata deve essere allegata una certificazione degli intermediari non residenti che attesta che le attività corrispondenti agli importi in essa indicati sono in deposito presso i medesimi intermediari.

3. Gli intermediari versano, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, la somma indicata all'articolo 12, comma 1, ovvero versano alla Banca d'Italia il controvalore dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2, ed effettuano le relative comunicazioni e attestazioni con le modalità di cui all'articolo 13, commi 2, 3 e 4.

4. Gli intermediari effettuano le rilevazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 167 del 1990 e le comunicazioni di cui al comma 3 dello stesso articolo.

ARTICOLO 16.

(Regolarizzazione di altre attività).

1. In conformità alle disposizioni del Trattato istitutivo della Comunità europea in materia di libera circolazione dei capitali, gli interessati che comunque detengono alla data di entrata in vigore del

presente decreto investimenti ed attività all'estero diversi dalle attività di cui all'articolo 15 possono regolarizzare, nel periodo di tempo di cui all'articolo 12, i predetti investimenti e attività con le modalità indicate nel predetto articolo 15, senza obbligo della certificazione ivi prevista. La regolarizzazione produce gli effetti di cui all'articolo 14, ad eccezione del comma 8.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 3 e 4.

ARTICOLO 17.

(Disposizioni in materia di antiriciclaggio).

1. Alle operazioni di cui agli articoli 12, 15 e 16 si applicano le disposizioni concernenti gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione previsti dal decreto-legge n. 143 del 1991.

2. Le operazioni di cui agli articoli 12, 15 e 16 non costituiscono di per sé elemento sufficiente ai fini della valutazione dei profili di sospetto per la segnalazione di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 143 del 1991, ferma rimanendo la valutazione degli altri elementi previsti dal medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 143.

ARTICOLO 18.

(Assegnazione dei titoli).

1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 12, comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze assegna, tramite gli intermediari, un ammontare di titoli di Stato pari ai mandati all'investimento conferiti con le dichiarazioni riservate.

2. Per l'attuazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emettere titoli di Stato di durata non inferiore a dieci anni, le cui caratteristiche, compresi il tasso d'interesse, la durata, l'inizio del godimento, le modalità e le procedure di assegnazione, sono stabilite con decreto dello stesso Ministro, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro la data del 26 ottobre 2001.

3. Per l'assegnazione dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2, gli intermediari devono segnalare alla Banca d'Italia gli importi di cui al medesimo articolo 12, comma 2, oggetto del mandato ad essi conferito con le dichiarazioni riservate, nei tempi e con le modalità contenute nel decreto di emissione dei predetti titoli.

4. Alla Banca d'Italia sono affidate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui al presente articolo.

ARTICOLO 19.

(Disciplina sanzionatoria).

1. Nell'articolo 5 del decreto-legge n. 167 del 1990, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire un milione » sono sostituite dalle seguenti: « è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati »;

b) al comma 4, le parole: « è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire un milione » sono sostituite dalle seguenti: « è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati ».

2. Per la violazione indicata all'articolo 14, comma 3, l'intermediario è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del 25 per cento dell'ammontare degli importi eccedenti quelli indicati nella dichiarazione riservata.

ARTICOLO 20.

(Vincoli di destinazione e rilevazioni dell'Ufficio italiano dei cambi).

1. Gli importi corrispondenti ai titoli sottoscritti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, sono destinati al finanziamento delle infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese.

2. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente capo, ad eccezione di quelle previste dal comma 1, sono destinate ad un fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato, con appositi provvedimenti, al finanziamento della previdenza sociale.

3. L'Ufficio italiano dei cambi, nell'esercizio dell'attività di raccolta delle informazioni per l'elaborazione delle statistiche sulla bilancia dei pagamenti e sulla posizione patrimoniale verso l'estero, assegnata con il decreto legislativo n. 319 del 1998 e nell'esercizio dell'attività di analisi statistica sui dati aggregati di cui all'articolo 5, comma 10, del decreto-legge n. 143 del 1991 fissa le modalità di rilevazione delle attività rimpatriate o regolarizzate.

ARTICOLO 21.

(Disposizioni in materia di economia sommersa).

1. Nell'ambito delle competenze e dei poteri ad essa spettanti, la Guardia di finanza, secondo direttive generali del Ministro dell'economia e delle finanze, partecipa al piano straordinario di accertamento, mirato al contrasto dell'economia sommersa, tenendo conto anche dell'esigenza di assicurare il corretto reimpiego delle attività rimpatriate ai sensi delle disposizioni contenute nel presente capo.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CARTOLARIZZAZIONE

ARTICOLO 22.

(Società per la cartolarizzazione).

1. L'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n.448, è sostituito dal seguente:

« ART. 15. *(Società per la cartolarizzazione)* — 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire o a promuove

vere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di una società a responsabilità limitata con capitale sociale iniziale di 10.000 euro avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti d'imposta e contributivi. Ai crediti futuri sono assimilati altri proventi di natura non tributaria appartenenti allo Stato. La società può essere costituita anche con atto unilaterale del Ministero dell'economia e delle finanze; non si applicano in tale caso le disposizioni previste dall'articolo 2497, secondo comma, del codice civile. Delle obbligazioni risponde, nei confronti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti di cui al comma 3, nonché di ogni altro creditore, nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione, esclusivamente il patrimonio separato con i beni e i diritti di cui al comma 4.

2. Le caratteristiche delle operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1 sono individuate con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e, se l'operazione di cartolarizzazione riguarda crediti di enti pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro vigilante. All'atto di ogni operazione di cartolarizzazione è nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale, oltre ai poteri stabiliti in sede di nomina a tutela dell'interesse dei portatori dei titoli, approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione.

3. La società di cui al comma 1 finanzia le operazioni di cartolarizzazione, anche in più fasi, mediante emissione di titoli, ovvero mediante assunzione di finanziamenti.

4. I crediti e gli altri proventi ceduti di cui al comma 1, nonché ogni altro diritto acquisito nell'ambito delle singole operazioni di cartolarizzazione dalla società ivi indicata nei confronti dello Stato, di enti pubblici o di terzi, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società stessa e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi ovvero dai concedenti i finanziamenti di cui al comma 3.

5. Il ricavo delle operazioni di cessione dei crediti di imposta viene destinato al rimborso dei debiti di imposta o in alternativa, secondo modalità da definirsi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati i casi in cui i titoli emessi e i finanziamenti assunti dalla società di cui al comma 1 beneficiano in tutto o in parte della garanzia dello Stato e sono specificati i termini e le condizioni della stessa.

7. Alla società di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ad esclusione dell'articolo 106, commi 2, o 3, lettere *b)* e *c)*, e 4, e dell'articolo 107, nonché le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo testo unico.

8. I titoli emessi dalla società di cui al comma 1 sono assimilati ai fini fiscali ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e sono soggetti al regime

previsto dall'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, purché ammessi a quotazione in almeno un mercato regolamentato estero. Gli interessi e altri proventi corrisposti in relazione ai finanziamenti concessi da soggetti non residenti, esclusi i soggetti residenti negli Stati o nei territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati dal decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1999 e raccolti dalla stessa società per finanziare le operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1, non sono soggetti alle imposte sui redditi.

9. Ciascun patrimonio separato di cui al comma 4 non è soggetto alle imposte sui redditi, né all'imposta regionale sulle attività produttive. Le operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1 e tutti gli atti, contratti, trasferimenti e prestazioni posti in essere per il perfezionamento delle stesse, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta. Non si applica la ritenuta prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari delle società di cui al comma 1.

10. Alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti di imposta e contributivi o comunque crediti in relazione ai quali sia prevista l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. I richiami all'INPS ed ai decreti ministeriali ivi contenuti devono, rispettivamente, intendersi riferiti, in quanto compatibili, al Ministero dell'economia e delle finanze ed agli enti pubblici parte delle operazioni di cui al comma 1, ovvero ai decreti di cui al comma 2.

11. Si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, per quanto compatibili. In deroga al comma 6 dell'articolo 2 della medesima legge, la riscossione dei crediti e dei proventi ceduti può essere svolta, oltre che dalle banche e dagli intermediari finanziari indicati nel citato comma 6, anche dallo Stato, dagli enti pubblici di cui al comma 1 e dagli altri soggetti il cui intervento è previsto dalle disposizioni del presente decreto e dai decreti di cui al comma 2. In tale caso le operazioni di riscossione non sono oggetto dell'obbligo di verifica di cui al citato comma 6 della legge n. 130 del 1999».

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALTRE OPERAZIONI FINANZIARIE

ARTICOLO 23.

(Utilizzazione delle liquidità di società controllate dallo Stato).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze può dare indirizzi a società da esso direttamente o indirettamente controllate e non quotate in mercati finanziari regolamentati, al fine di ottimizzarne la gestione della liquidità.

ARTICOLO 24.

(Anticipo del contributo straordinario all'INPS).

1. Il pagamento della terza rata dei contributi straordinari di cui alle lettere *a)* e *b)*, comma 2, dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, può essere anticipato al 30 novembre 2001.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di corresponsione del contributo straordinario di cui al comma 1.

ARTICOLO 25.

(Emissione di titoli da rimborsare con azioni di società controllate dallo Stato).

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, denominazione, durata, prezzi e remunerazione, modalità di emissione di titoli, il cui rimborso è effettuato attraverso la cessione di azioni detenute dallo Stato in società di capitali.

2. Con le stesse modalità sono individuate le caratteristiche di operazioni finanziarie aventi ad oggetto azioni detenute dallo Stato in società di capitali.

3. Con il medesimo decreto sono individuate le società le cui azioni possono essere cedute o essere oggetto delle operazioni finanziarie ai sensi del comma 2.

4. Alle cessioni di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni previste dai commi 2, 3, e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito , con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

5. I titoli di cui al comma 1 sono assimilati ai fini fiscali ai titoli di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e sono soggetti al regime previsto dall'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. Le cessioni di cui al presente articolo non sono soggette alla tassa sui contratti di trasferimento delle azioni.

ARTICOLO 26.

(Norma finanziaria).

1. Alle minori entrate derivanti dagli articoli 9 e 10, valutate in lire 93 miliardi per l'anno 2001, in lire 288 miliardi per l'anno 2002 ed in annue lire 186 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede, per l'anno 2001 mediante utilizzo di parte delle entrate recate dagli articoli relativi all'emersione di attività detenute all'estero, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotto l'importo da destinare al fondo di cui al comma 2 dell'articolo 20, e per gli anni successivi con

quota parte dei risparmi di spesa per interessi conseguenti dal predetto articolo 10.

ARTICOLO 27.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 2001.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie.*

CASTELLI, *Ministro della giustizia.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.

Lire 2100 = € 1,08



14PDL0007930